

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 903

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOMASSINI, PELLICINI e GRECO (*)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1996

—————

Riforma del processo civile di cognizione e di esecuzione

—————

() Testo non rivisto dai presentatori.*

INDICE

Relazione	Pag.	5
Disegno di legge.	»	36
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	»	36
TITOLO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE AVANTI IL TRIBUNALE	»	46
CAPO I - Della citazione e della costituzione delle parti	»	46
CAPO II - Della designazione del giudice istruttore, dei poteri e dei provvedimenti	»	50
CAPO III - Della trattazione e della istruzione della causa	»	53
CAPO IV - Dell'intervento di terzi e della riunione di provvedimenti	»	57
CAPO V - Della discussione e della decisione della causa	»	59
CAPO VI - Dell'esecuzione provvisoria.	»	60
CAPO VII - Del procedimento in contumacia	»	61
CAPO VIII - Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo	»	62
TITOLO III - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRE- TORE E AL GIUDICE DI PACE.	»	64
CAPO I - Disposizioni comuni.	»	64
CAPO II - Disposizioni speciali per il procedimento da- vanti al giudice di pace	»	66
TITOLO IV - DELLE IMPUGNAZIONI	»	67
CAPO I - Delle impugnazioni in generale.	»	67

CAPO II - Dell'appello davanti alle corti e ai tribunali.	Pag. 68
CAPO III - Del ricorso per cassazione	» 71
TITOLO V - NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO.	» 73
TITOLO VI - DELLA ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE	» 73
CAPO I - Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale.	» 73
CAPO II - Dell'intervento dei creditori	» 75
CAPO III - Della vendita e delle assegnazioni.	» 77
CAPO IV - Della distribuzione della somma ricavata	» 78
CAPO V - Della moratoria e dei concordati	» 78
TITOLO VII - DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE.	» 83
CAPO I - Del pignoramento.	» 83
CAPO II - Dell'intervento dei creditori	» 84
CAPO III - Dell'assegnazione e della vendita.	» 85
TITOLO VIII - DELLA ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE.	» 87
CAPO I - Dell'intervento dei creditori	» 87
CAPO II - Della vendita e dell'assegnazione.	» 88
CAPO III - Dell'espropriazione di beni indivisi.	» 90
TITOLO IX - DELLE OPPOSIZIONI	» 90
CAPO I - Delle opposizioni all'esecuzione.	» 90
CAPO II - Delle opposizioni agli atti esecutivi e dei reclami contro provvedimenti del giudice d'esecuzione	» 91
TITOLO X - DELLA SOSPENSIONE E DELLA ESTINZIONE DEL PROCESSO	» 92
CAPO I - Della sospensione del processo	» 92
CAPO II - Dell'estinzione del processo	» 92

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo civile sta attraversando nel nostro Paese una difficile crisi, che ha condotto recentemente uno scrittore a parlare di «lunga agonia del processo civile» (G. Costantino, «Foro italiano» 1995, V, pp. 321 ss.).

Alla base vi sono cause essenzialmente organizzative, data la lievitazione della litigiosità, seguita all'aumentato benessere della società post-industriale e all'accesso delle classi popolari al servizio della giustizia civile.

Gli organici della magistratura sono invece rimasti pressoché fermi dal 1940 ad oggi, mentre è notevolmente diminuito l'orario di lavoro.

I più recenti modelli adottati dal legislatore hanno inteso porre rimedio alla situazione sopra descritta, abbassando però il livello della qualità del servizio e ciò è avvenuto con la introduzione del giudice di pace e con la soppressione della collegialità dei tribunali e dell'effetto sospensivo dell'appello; misure che hanno condotto ad una lunga astensione dei ceti forensi dalle udienze civili. Questi ultimi hanno preso consapevolezza della centralità del loro ruolo: la nascita in tutto il Paese delle camere civili e le preoccupazioni manifestate al loro IV Convegno nazionale, tenutosi a Milano il 2 e 3 giugno 1995, ne sono un tipico esempio.

Il 1° dicembre 1994 un decreto del Ministro di grazia e giustizia, nell'intento di ovviare alla crisi in atto, ha istituito una commissione composta da docenti, magistrati e avvocati, presieduta dal professor avvocato G. Tarzia. Il compito assegnatole è stato quello di approntare un progetto di riforma. Essa sta concludendo in questa settimana il proprio lavoro, che tuttavia è stato trava-

gliato sin dall'inizio, perché è coinciso con l'entrata in vigore della riforma che ha introdotto il giudice di pace e con l'astensione dalle udienze di cui si è detto.

È per altro dubbio che il progetto, che sortirà dai suoi lavori, abbia a raggiungere l'obiettivo assegnatole, atteso che la stessa si è impegnata in un lavoro di perfezionamento dell'esistente, secondo le tendenze in essere.

Il mantenimento di alcune norme controverse, quali ad esempio l'articolo 186-*quater*, su suggerimento di alcuni suoi commissari, ha provocato la più aperta contrarietà dei maggiori processualisti, espressa in un manifesto (pubblicato su «Il Sole - 24 Ore» dell'agosto 1995).

Si va sempre più diffondendo la consapevolezza nel Paese che le tendenze in atto conducono a quello che è stato definito «un processo incivile» («Foro italiano», 1995, V, p. 225) e che occorre fermare il degrado e tornare ad un profilo alto di valori.

In questo senso le conclusioni del XXIII Congresso nazionale giuridico forense, tenutosi a Maratea il 6-10 settembre 1995, costituiscono un momento importante.

In questi ultimi tempi un significativo contributo di studi e proposte, nell'ottica del superamento della crisi della giustizia civile, per nostro fermo convincimento, è stato fornito da un eminente avvocato, che già sedette operosamente, sia pure per breve periodo, in questa Aula e che è stato chiamato a comporre la commissione ministeriale.

Trattasi del presidente della camera civile di Varese, l'avvocato Giovanni Valcavi che in questo lavoro ha riassunto la sua lunga esperienza. Le proposte offerte si basano su una forte semplificazione, su un notevole snellimento delle procedure e su un potenziamento delle strutture.

Codeste linee hanno incontrato l'adesione di numerosi delegati al Congresso di Maratea di importanti ordini forensi, quali Milano, Torino, Padova, Rimini, Savona, Pisa, Trani, Salerno, Caltagirone, Vallo di Lucania, Varese, Busto Arsizio, Monza, Barcellona-Pozzo di Gotto.

I sottoscritti proponenti condividono appieno le motivazioni e le proposte e fanno proprio il progetto che fu pubblicato nel

1995 per i tipi della CEDAM e su importanti riviste.

Essi sono convinti che occorra ripensare alle linee del processo civile in un'ottica di grande semplificazione, nel mantenimento delle garanzie ineliminabili che gli danno un senso ed altresì che occorra compiere un grosso sforzo per superare quelle resistenze, che mettono a rischio la conservazione della giustizia civile a disposizione del comune cittadino.

1. *Proposte di modifica del libro I del codice di procedura civile*

1.1. Da anni il Paese ha acquistato la consapevolezza che la grave crisi del processo civile ha cause essenzialmente organizzative. L'incremento della litigiosità, dall'entrata in vigore del codice nel 1942 al 1982, era stimata intorno al 300 per cento con aumenti significativi negli anni posteriori.

Questo fenomeno trova la sua origine nello sviluppo economico del Paese (basti pensare agli indici della circolazione stradale) e nell'accesso dei numerosi ceti popolari al servizio della giustizia. L'organico complessivo degli addetti alla giustizia civile e penale è tuttavia rimasto fermo intorno a poco più di 6000 giudici ed è assolutamente inadeguato rispetto all'aumento della domanda di giustizia. Operando un confronto con paesi a noi vicini (delle nostre dimensioni), si nota che la Germania ha un numero di giudici più che doppio. Procedendo all'analisi di qualche dato, con riguardo al periodo 1987-1991, si rileva che i processi di nuova formazione annua (cosiddetti sopravvenuti) di primo grado erano pari a 951.000 (cioè il 17 per mille abitanti) e quelli pendenti (cioè comprensivi dell'arretrato) erano 1.885.000 (pari a 34 per mille abitanti). Il carico medio, nel quinquennio considerato, dei processi sopravvenuti era intorno a 703 per ogni pretore ed a 287 per ogni giudice di tribunale (come se questo fosse già organizzato sulla base del giudice unico), mentre quello dei processi pendenti era intorno a 946 per ogni pretore ed a 871 per ogni giudice di tribunale. La quantità dei processi che si esaurisce ogni anno (con o senza decisioni) è sotto il livello di quelli che sopravvivono e così l'arretrato è in continuo incremento. Nelle preture il 50 per cento dei processi esauriti è definito con de-

cisione, ma nei tribunali solo il 35 per cento, mentre nelle corti d'appello la percentuale sale all'80 per cento.

Appare perciò oltremodo modesta, nelle attuali condizioni, la capacità dei nostri organi giudiziari di esaurire con decisioni i processi civili. All'inadeguatezza degli organici si devono aggiungere le altre gravi carenze organizzative, quali una scarsa razionalizzazione del lavoro, la mancanza di effettivi controlli sulla durata, sull'osservanza del rispetto dell'orario di lavoro e sulla produttività e l'indebolimento del potere gerarchico dei capi degli uffici. A livello del Consiglio superiore della magistratura manca perfino un ufficio «Tempi e metodi». Gli stessi dati quantitativi sono scarsamente conosciuti o lo sono in modo inadeguato e le varie riforme avviate o anche solo progettate non sono precedute da stime anche solo approssimative sulla distribuzione del carico di lavoro tra i vari uffici e su una simulazione dei loro effetti. Una riprova al riguardo è data dalla tendenza, codificata dalle norme transitorie (così l'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a prevedere che le procedure proseguano presso gli uffici di originaria appartenenza anche se divenute di importanza bagatellare. Norme di questo genere fanno concludere che le riforme avviate non sono destinate a deflazionare il carico eccessivo di contenzioso dei vari uffici e ciò continuerà per molti anni, fino all'esaurimento dell'arretrato.

1.2. Una situazione così grave richiede anzi tutto un'adeguamento degli organici e una sollecita copertura dei posti relativi, come misure prioritarie. Tuttavia tali misure incontrano ormai, da anni, le resistenze dello spirito corporativo degli organismi associativi dei giudici. In questo senso vanno lette le resistenze a misure che favoriscano l'accesso alla magistratura di appartenenti alle professioni legali (sulla base dei buoni risultati di analoghi rimedi esperiti a suo tempo dal guardasigilli Togliatti).

La conseguenza di questo stato di cose è che gli organici sono fermi al livello dei decenni scorsi ed il reclutamento è limitato a giovani al primo concorso ed al primo impiego, pressoché digiuni delle complesse vicende della vita, come un ex Presidente della Repubblica ebbe a denunciare.

La selezione avviene attraverso esami nozionistici in materie non sempre attuali, senza un preventivo esame psicotecnico attitudinale, per saggiare la dote di equilibrio così preziosa nel giudice, come avviene nelle nostre imprese. La tendenza del legislatore è stata sin qui quella di ricorrere a espedienti quale quello di affidare il delicato ufficio del giudicare a giudici di seconda mano, cioè a persone anziane anche se volenterose (in buona parte pensionati) che ormai serbano lontani ricordi della preparazione universitaria, con esperienze recenti estranee all'attività giudiziaria e con un compenso a cottimo oltremodo modesto.

L'esempio emblematico al riguardo è costituito dai giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, di cui diremo.

La stessa strada è stata percorsa or ora dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, e dai recenti provvedimenti che costituiscono il riconoscimento dell'impotenza dello Stato e della mancanza di volontà politica di fronte alle resistenze sopra accennate, malgrado le più pessimistiche previsioni sulla sorte della giustizia civile.

Tale significato hanno le misure estemporanee ed avvilenti relative alla giurisdizione, quale la istituzione di un ufficio-stralcio per i processi pendenti, l'attribuzione dell'imponente arretrato (pari a 800 processi per ogni pretore e giudice di servizio) solo alla metà dei magistrati ricorrendo alla loro integrazione con vice-pretori onorari, cui non si offrono prospettive di carriera e un'adeguata remunerazione e che si pensa di reclutare dalle professioni legali.

Lo Stato qui fa leva sullo spirito di servizio dei professionisti, ma non tanto da favorire il loro accesso alla magistratura, che ri-

mane quindi un *ortus clausus* di giovani al primo impiego, dopo un esame nozionistico.

Il carico di lavoro *pro capite*, a seguito di questi provvedimenti, incidendo su metà degli organici, è destinato a raddoppiare e con esso i tempi lunghi della giustizia civile. Un altro espediente estemporaneo è costituito dalle norme della citata legge n. 353 del 1990 che hanno soppresso la collegialità nei tribunali ed hanno imposto la esecutorietà delle sentenze di primo grado.

Per colmo della sorte e come contropeso ad un sommario giudizio di primo grado, è stata prevista la trattazione e la istruttoria collegiale in appello, prestando ossequio alle ricorrenti aspirazioni ad un processo orale e concentrato, lontano dalle risorse disponibili. Codeste misure si sostanziano in un diniego di giustizia da un lato e in uno spreco privo di senso, dall'altro, perché esse intervengono oltre tutto dopo che la sentenza di primo grado è esecutiva o addirittura è già stata eseguita.

1.3. In genere si avvertono (secondo l'opinione dei proponenti) le seguenti esigenze in materia di strutture giudiziarie:

la adozione di criteri razionali nella distribuzione del carico di lavoro in essere (non solo di quello di nuova formazione), così modificando le norme transitorie;

la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali dei giudici di pace, dei pretori e dei tribunali, sulla base della popolazione che viene servita;

la riduzione dell'eccessiva competenza dei giudici di pace e la modifica dei loro requisiti così da favorire l'accesso a giovani laureati alla ricerca di un lavoro desiderabile anche attraverso incentivi di carriera;

la valorizzazione del pretore ampliandone la competenza;

la conservazione delle garanzie della collegialità e dell'effetto sospensivo dell'appello. Soprattutto per far fronte alla grave crisi presente nella giustizia civile, occorrono misure straordinarie di ampliamento degli organici e di mobilitazione dei professionisti legali (attra-

verso concorsi riservati) per la loro copertura. Ove si perseveri nelle attuali condizioni si accentuerà la fuga dalla giustizia pubblica in direzione di quella privata e quindi degli arbitrati con grave compromissione di una funzione fondamentale dello stato.

1.4. Alle misure organizzative concernenti le strutture giudiziarie sopra descritte, occorre accompagnare il ripensamento di alcune scelte di fondo del codice in vigore e l'adozione di misure innovative su taluni problemi nodali.

La attuale disciplina dell'astensione e della ricsuzione del giudice civile (quest'ultima è affidata agli altri componenti del medesimo tribunale) offre scarse garanzie alle parti e non risponde alle attese di garanzia dall'imparzialità del giudice.

Ognuno avverte che la legge sulla responsabilità civile del giudice, ormai, è un ricordo del passato. Il rimedio va rinvenuto nel sintonizzare le norme del codice di procedura civile con quelle in atto nel processo penale (articoli 36, lettera *h*), e 40 del codice di procedura penale).

Il sistema introduttivo della novella processuale approvata con la citata legge n. 353 del 1990 si basa su un insieme rigido di preclusioni, non solo a proporre domande ed eccezioni nuove, ma anche a produrre documenti e dedurre istanze istruttorie, la cui esistenza e decisività siano state scoperte dopo che è maturata la preclusione.

L'estensione delle preclusioni appare eccessiva considerando che le stesse costituiscono la espressione di una logica penale che va in direzione opposta allo scopo tipico del processo.

Le preclusioni (come a suo tempo rilevò il Calamandrei) obbligano il difensore ad indovinare le mosse della controparte.

Appare per altro problematico che esse producano i risultati attesi. Un'alternativa più incisiva rispetto ad un tale sistema sembra una scelta che privilegi opzioni più liberali e meno rigide in fatto di preclusioni (quanto meno a produrre e dedurre istanze

istruttorie) purché tuttavia sia contro-bilanciata dall'onere posto a carico di chi se ne giova di rimborsare (indipendentemente dalla soccombenza) le spese ripetibili ed irripetibili che inutilmente sono state fatte sopportare alla controparte.

Questa scelta rappresenterebbe un disincentivo assai più efficace, perché opera in concreto sugli interessi delle parti e così sulla distribuzione delle spese, e sarebbe attuabile attraverso la modifica dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

Il problema di fondo, nelle odierne condizioni e stante la lunga durata attuale delle procedure, è quello di operare una scelta in ordine a quali interessi delle parti si intendono privilegiare: se cioè l'interesse ad una pronuncia di merito in termini ragionevoli, anche a costo di sacrificare alcune coerenze concernenti il rapporto processuale, o gli interessi delle parti al rigoroso rispetto di quest'ultime. Torna qui a proposito l'antico apoftegma che «il meglio è nemico del bene».

Ad avviso degli autori di queste proposte bisogna porsi l'obiettivo di semplificare al massimo le regole procedurali e di evitare ogni tentazione che faccia perdere tempo, pur nella salvaguardia delle fondamentali garanzie della giurisdizione (giudice collegiale nei tribunali ed effetto sospensivo dell'appello).

Questa esigenza di semplificazione induce, ad esempio, ad uniformare la disciplina delle varie forme di incompetenza ed a prevedere che i provvedimenti che dichiarano la incompetenza, la litispendenza, la continenza e la connessione siano dati con ordinanza invece che con sentenza impugnabile.

La stessa esigenza suggerisce la soppressione del regolamento facoltativo di competenza *ex* articolo 43 del codice di procedura civile e del conflitto di competenza *ex* articolo 45 del medesimo codice. Nei casi indicati, infatti, l'impugnabilità della sentenza allontana la decisione di merito a tempi indefiniti, senza un apprezzabile interesse.

Per la stessa ragione sembra preferibile che anche una pronunzia che non esaurisca il processo sia data in forma di ordinanza e non di sentenza, così modificando l'articolo 279, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile.

Oggi giorno l'attività delle parti nella trattazione della causa appare molto disordinata e si traduce in una serie infinita di rinvii per ottenere dal giudice la autorizzazione a scambiare scritti difensivi.

Sembra opportuno che la stessa legge fissi l'alternanza delle cadenze per lo scambio di scritti difensivi, e che i difensori se li possono scambiare anche via telefax.

È ragionevole ridurre la presa di contatto col giudice a quando sorge l'esigenza che lo stesso adotti un provvedimento vuoi per ammettere le prove, vuoi per fissare l'udienza di discussione della causa.

Ragioni di economia inducono a conservare la reclamabilità al collegio dei provvedimenti dell'istruttore in materia di prove (nei tribunali) e ad estenderla contro le ordinanze erronee di interruzione e di sospensione del processo.

La disciplina delle notifiche degli atti giudiziari va integrata con norme suggerite dall'esperienza e deve essere improntata ai seguenti criteri.

Per quanto riguarda le strutture giudiziarie in genere va rifatta la geografia giudiziaria, prevedendo che ad ogni giurisdizione di pace corrisponda in via di massima una popolazione intorno a 20.000 abitanti, ad ogni pretura una popolazione intorno agli 80.000 abitanti e che ogni circondario di tribunale abbia una estensione corrispondente alle odierne provincie, salvo il caso che una provincia superi 1.000.000 di abitanti, nel qual caso ci sarà un circondario per ogni milione di abitanti o frazione residua superiore ai 500.000 abitanti.

Relativamente ai diversi giudici occorre:

a) limitare la competenza per valore del giudice di pace a lire 5.000.000 soppri-

mendosi le maggiori previsioni e la giurisdizione penale, nonchè stabilire, tra i requisiti, che il giudice di pace non deve avere un'età superiore a 40 anni e deve essere eletto dagli elettori compresi nel comune della giurisdizione e dai consigli comunali rispettivi.

Si propone inoltre la modifica dell'articolo 7 del codice di procedura civile, e degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, lettera a), della legge 21 novembre 1991, n. 374;

b) ampliare la competenza per valore del pretore a lire 50 milioni e quella per materia alla controversia in materia di regolamento di confini, di diritti di uso, di usufrutto, di servitù e di usucapione. Occorre poi estendere la competenza per materia anche agli appelli contro le sentenze del giudice di pace, sottraendole ai tribunali (nonchè fare del pretore il giudice unico di tutte le espropriazioni, comprese le immobiliari) alle opposizioni a precetto, agli atti esecutivi, alla esecuzione, all'opposizione di terzo, qualunque ne sia il valore, modificando quindi gli articoli 8, 16 e 17 del codice di procedura civile;

c) per i tribunali, ripristinare la precedente articolazione tra giudice istruttore e collegio, con soppressione del giudice unico di tribunale, nonchè prevedere che il presidente del tribunale, nelle cause da lui ritenute particolarmente importanti o delicate, su istanza di parte, possa disporre che la trattazione, l'istruzione e la discussione avvengano avanti l'intero collegio.

È necessario inoltre sottrarre al tribunale la competenza a decidere gli appelli contro la decisione del giudice di pace e quella sulle querele di falso, modificando gli articoli 9 del codice di procedura civile e 90 della citata legge n. 353 del 1990;

d) affidare anche le cause arretrate al giudice competente secondo le nuove regole, salvo il caso che quello precedente abbia provveduto sui mezzi di prova o la causa sia in fase conclusiva.

Le nostre proposte sulla disciplina dell'astensione e della ricusazione sono le seguenti:

a) estendere l'obbligo dell'astensione del giudice al caso in cui abbia manifestato prima della decisione, senza esservi tenuto, il proprio convincimento sui fatti oggetto della causa;

b) prevedere che sulla ricusazione del giudice di pace decida il pretore, su quella del pretore decida il tribunale, su quella di un giudice o dell'intero tribunale decida la corte d'appello, su quella del giudice d'appello o di Cassazione decida una sezione diversa da quella di sua appartenenza.

Proponiamo che gli articoli 51 e 53 del codice di procedura civile siano modificati in sintonia con gli articoli 36, lettera h), e 40 del codice di procedura penale.

Sulla disciplina delle modificazioni della competenza, delle pronunce in materia di incompetenza e dei regolamenti di competenza sembra ragionevole prevedere:

a) un uniforme momento preclusivo sia per l'eccezione sia per il rilievo d'ufficio della incompetenza per materia, valore e territorio, anche nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile;

b) l'estensione a tutte le ipotesi di incompetenza dell'onere di indicare il giudice ritenuto competente e la possibilità che l'attore vi aderisca. In questo caso il provvedimento del giudice deve rivestire la forma di ordinanza e non di una sentenza impugnabile;

c) che il giudice, nel caso di una eccezione di compensazione *ex* articolo 35 del codice di procedura civile, non debba rimettere la causa a quello che sarebbe competente per il maggior valore del contro-credato;

d) che le pronunce di litispendenza e continenza *ex* articolo 39 del codice di procedura civile, nonchè quelle di connessione *ex* articolo 40 del medesimo codice siano

date con ordinanza e non con sentenza impugnabile;

e) la soppressione del regolamento facoltativo di competenza di cui all'articolo 43 del codice di procedura civile e del conflitto di competenza di cui all'articolo 45 del codice stesso;

f) che la pronuncia sulla competenza *ex* articolo 44 del codice di procedura civile e quella sul regolamento di competenza *ex* articolo 49 del codice medesimo operino anche in un nuovo processo che fosse introdotto tra le stesse parti, dopo la estinzione di quello in cui sono state adottate.

Sulla disciplina in materia di notifica proponiamo di:

a) estendere la competenza a notificare gli atti per posta ad ogni ufficiale giudiziario, anche indipendentemente dall'ufficio e dalla circoscrizione cui sia addetto;

b) estendere la possibilità di notificare alle persone fisiche anche sul luogo di lavoro e per le società e persone giuridiche anche al portiere dello stabile, pur se non dipendente;

c) prevedere che la notifica a mani di estranei avvenga in busta chiusa;

d) sopprimere la necessità del doppio accesso per l'affissione dell'avviso di deposito alla casa comunale *ex* articolo 140 del codice di procedura civile;

e) sopprimere la necessità della notifica al pubblico ministero per i militari in servizio limitandolo alla consegna al comandante del corpo. Proponiamo pertanto la modifica degli articoli 137, comma secondo, 139 comma primo e secondo, 140, 145 e 146 del codice di procedura civile.

2. *Proposte di modifica del libro II, titolo I, del codice di procedura civile*

Le maggiori crepe della giustizia civile sono emerse nei processi avanti i nostri tribunali e si sono manifestate nello spreco di attività processuale e nell'eccessiva durata

dei procedimenti, che è stata censurata anche a livello internazionale. Un intervento sulla disciplina vigente con l'attuale modello legislativo, finalizzato a recuperare snellezza e tempi morti delle procedure, può sensibilmente migliorare lo stato presente.

Alla base di lungaggini e di carenze di razionalità, delle nostre procedure, possono porsi, tra gli altri, i seguenti fattori:

1) il sistema della citazione ad udienza fissa ad iniziativa delle parti sulla base del calendario giudiziario annuo delle prime udienze, che determina l'accumulo di una grossa quantità di procedure per i giudici, al di fuori di qualsiasi programmazione ed organizzazione di lavoro.

2) Una concezione ed attuazione distorta dell'oralità della trattazione, di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile, che si traduce nella partecipazione ad udienze avanti il giudice solo per ottenere l'autorizzazione a scambiare memorie scritte con grosse perdite di tempo per tutti.

3) La mancanza di una direzione efficiente del processo da parte dell'istruttore, su cui faceva leva l'articolo 175 del codice di procedura civile, e che, a causa della mole e sovente della relativa conoscenza della causa, induce ai continui rinvii richiesti dai patroni e che sono causa di dispersione del processo.

4) Una eccessiva tutela formalistica delle regole puramente procedurali che emerge dall'adozione di sentenze impugnabili, con conseguenti lunghi intervalli di procedure di impugnazione, per decisioni riguardanti il processo e non il merito (è il caso delle pronunce di continenza *ex* articolo 39, secondo comma, e di connessione *ex* articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile).

5) L'accavallarsi e sovrapporsi di una pluralità di mezzi di impugnazione avverso decisioni che attengono solo alla procedura, come i regolamenti di competenza e gli ap-

PELLI ordinari rimessi alla pura discrezione delle parti.

6) Il fatto che la scelta dell'udienza finale di conclusione della procedura sia rimessa alla pura discrezione del giudice onerato della stesura della pronuncia, al di fuori di qualsiasi controllo programmatico del lavoro da parte dei suoi superiori.

7) La indulgenza a proposito dei *nova*, di deduzioni istruttorie e di produzioni documentali nuove, che rimettono in discussione il *thema decidendum* ed il *thema probandum* e l'ordine nel processo.

8) Più in generale il fatto che, una volta introdotta la procedura, questa è destinata a perpetuarsi senza la previsione di adeguate e razionali cause di perenzione, così ingigantendo il carico dei processi pendenti ed in definitiva l'arretrato.

La citata legge n. 353 del 1990, in alternativa ad un ineludibile adeguamento degli organici alle dimensioni della litigiosità, ha creduto di imprimere una maggiore celerità al processo, attraverso misure che ne hanno radicalmente mutato la fisionomia garantista, come intesa da sempre. In tale ottica tale legge:

a) ha soppresso la collegialità a favore del giudice unico (inserendo l'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile) con esclusione di alcune cause, come gli appelli, dove la trattazione e la istruttoria sono previste svolgersi avanti l'intero collegio (modificando quindi l'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12);

b) ha soppresso l'effetto sospensivo dell'appello a favore della esecutorietà immediata della decisione di primo grado (sostituendo l'articolo 282 del codice di procedura civile);

c) ha abolito la reclamabilità al collegio delle ordinanze di ammissione o meno delle prove (modificando l'articolo 178 del codice di procedura civile);

d) ha soppresso i *nova* ed ha introdotto pesanti preclusioni, in concomitanza

con gli scritti difensivi iniziali, anche in materia di deduzioni istruttorie e di produzione di documenti, subordinandone la integrazione all'autorizzazione del giudice (con la sostituzione degli articoli 183, quinto comma, e 184 del codice di procedura civile);

e) ha ammesso la ordinanza di pagamento delle somme non contestate e la ingiunzione di pagamento, in corso di causa (con l'inserimento degli articoli 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile).

Gli autori di questo disegno di legge dissentono radicalmente dal modo di vedere accolto dal legislatore nel 1990, influenzato da una concezione che indulge a misure sanzionatorie comportanti per le parti il sacrificio di garanzie che sono la espressione di fondo della giurisdizione.

La legge del 1990 sacrifica l'obiettivo di una decisione giusta rispetto a quella affrettata su un *thema decidendum* che presenta (a causa delle preclusioni) un grosso margine di non rispondenza, rispetto al fatto che è alla base delle ragioni fatte valere.

Rimane tuttavia la perplessità che il modello accolto dalla legge n. 353 del 1990 sia idoneo ad assicurare un processo celere, così che i costi dei grossi sacrifici imposti alle parti siano compensati dal risultato. Infatti i fattori di ritardo di cui sopra parliamo permangono in larga misura, quali l'accumulo di un carico di lavoro sui giudici al di fuori di una programmazione, la eccessiva tutela formalistica di regole puramente procedurali, il sovrapporsi di mezzi di impugnazione, con lunghi intervalli di tempo per questioni attinenti alla sola procedura, e la mancanza di un razionale sistema di cause di penrenzione.

La introduzione del giudice unico, a spese della garanzia collegiale, induce a non nutrire eccessive speranze di recupero di energie giudiziarie nella definizione delle liti. I dati statistici relativi al giugno 1994 ipotizzano un carico di lavoro medio *pro capite* di un ipotetico giudice unico di tribunale sul-

l'intero territorio nazionale di 1.180 processi pendenti e di oltre 350 processi sopravvenuti ogni anno (uno al giorno, comprese le domeniche).

L'ipotetico vantaggio connesso alla esecutorietà della decisione di primo grado è neutralizzato dallo spreco della attività processuale conseguente alla prevista trattazione ed istruttoria davanti all'intero collegio del giudice d'appello, malgrado che la revisione abbia a riguardare una decisione per lo più eseguita.

La mancanza di reclamabilità dell'ordinanza ammissiva o meno di prove fa sì che al momento della decisione di merito essa sia condizionata dalle risultanze delle prove di fatto esperite o dalla mancanza di riscontri probatori, perché non ammessi. Il carattere illusorio di una accelerazione del processo civile è dato dalle speranze che il legislatore ha riposto in modo parecchio ingenuo sui risultati realizzabili dalla prima udienza di trattazione (articolo 183 del codice di procedura civile).

La spiegazione della preclusione ancorata dal legislatore alla prima udienza di trattazione può cogliersi nel fatto che il giudice istruttore, nel corso della stessa, «interroga liberamente le parti presenti», «tenta la conciliazione», «richiede i chiarimenti necessari» e «indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione».

Appare ben comprensibile, ove tale udienza realizzasse codesti compiti, che le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, seduta stante, o richiedere un termine abbreviato per presentare memorie integrative delle precedenti domande e delle deduzioni istruttorie. Tali memorie fornirebbero in definitiva quanto occorre sulla base dell'andamento della prima udienza di trattazione, per correggere il precedente tiro ed avanzare complete istanze istruttorie in un termine breve come previsto dalla legge.

La ragione del più profondo scetticismo è che la prima udienza di trattazione possa assolvere ai compiti previsti dall'articolo 183 del codice di procedura civile e non si traduca, per il carico di lavoro incombente sul giudice, in una mera formalità o nella paralisi del processo.

Chi ha pratica delle procedure conosce, per esperienza, la durata delle comparizioni delle parti avanti il giudice, e la congestione che ne deriva all'attività giudiziaria, così che è difficile immaginare, con un tale sistema, quante cause finirebbero per essere trattate all'anno.

Una udienza di comparizione delle parti nella quale venga espletato l'interrogatorio libero delle stesse, vengano richiesti i necessari chiarimenti ed indicate dal giudice le questioni di cui ritenga opportuna la trattazione, costituisce un lusso che determinerebbe la paralisi della giustizia civile.

Nel caso, ed è certamente la ipotesi più probabile, che tale udienza si riduca ad una formalità, verrebbe meno la logica della preclusione, e questa assumerebbe la portata di una sanzione non giustificata.

I proponenti ritengono che la soluzione preferibile sia quella di conservare la struttura del processo avanti il tribunale articolata tra il giudice istruttore ed il collegio, come attualmente in essere, sopprimendosi la previsione del giudice unico di tribunale di cui all'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile.

Crediamo altresì che debba essere conservata la fisionomia garantista dell'attuale processo, che corrisponde a principii tradizionali della nostra esperienza giuridica; ci riferiamo all'effetto sospensivo dell'appello che costituisce l'espressione del principio del doppio grado di giurisdizione, dovendosi quindi abrogare la generalizzazione della esecutorietà della sentenza di primo grado, e alla reclamabilità di alcune ordinanze del giudice istruttore, come quella in materia di prove ed altre a cui si accennerà tra poco.

Non si revoca in dubbio la esigenza di una deflazione della attività del tribunale. Questo obiettivo va tuttavia raggiunto con misure di decongestione del lavoro dei tribunali, riducendo la competenza per valore e per materia (e contemporaneamente aumentando quella del pretore), semplificando i rimedi processuali e privilegiando l'obiettivo della decisione di merito alle pronunzie di carattere ordinamentale.

In particolare la migliore produzione del tribunale va conseguita con l'abolizione di quello spreco inutile di attività processuale che è costituito dalle attuali udienze di trattazione della causa, dove difensori e giudici sono impegnati in un grosso lavoro burocratico solo per autorizzare lo scambio di memorie scritte nel corso di una disordinata successione di rinvii. Anche la logica sanzionatoria delle preclusioni va ripensata in una logica diversa e molto più efficace, imperniata sull'onere di riparare i costi che una parte infligge all'altra con la propria mancanza di solerzia, attraverso la sanzione delle spese irripetibili, al di fuori del principio della soccombenza, come incentivo a porre in essere comportamenti processuali ispirati a diligenza e non come misure afflittive che penalizzino la sentenza giusta.

Con questa visione, si indicano le seguenti misure che vengono ritenute idonee a decongestionare al presente ed in prospettiva l'attività dei tribunali in una logica non illiberale che non alteri la fisionomia del processo civile e non leda i valori tradizionali che ne sono alla base.

Sono qui elencate le seguenti misure:

a) riduzione della competenza per valore e materia dei tribunali e contemporaneo aumento di quella dell'istituto pretorio che ha dimostrato, ad oggi, una notevole efficienza nella capacità di esaurire le procedure.

La proposta può comportare un alleggerimento di rilievo degli affari di competenza dei tribunali, per la quantità delle liti aventi

un valore o riguardanti una materia che viene attribuita ai pretori.

Si ha riguardo all'aumento della competenza per valore dei pretori per le cause fino a lire 50 milioni, che appare misura ragionevole (che potrebbe essere ulteriormente aumentata a lire 70 milioni), e all'estensione di quella per materia alle esecuzioni immobiliari ed alle opposizioni alle esecuzioni (qualunque sia il valore).

Ulteriori misure di decongestionamento sono realizzabili attraverso la devoluzione degli appelli avverso le decisioni dei giudici di pace al pretore, invece che al tribunale, e la abolizione della competenza esclusiva dei tribunali per le querele di falso, che non appaiono giustificarla, dato il carattere strumentale nei confronti della pronuncia di merito.

Un'efficace misura di decongestionamento dell'attività dei tribunali, con riguardo alla grosse mole del contenzioso arretrato, può essere realizzata utilmente con la modifica dell'articolo 90 della citata legge n. 353 del 1990 con la previsione che i processi pendenti, divenuti di competenza di altro giudice, debbano essere riassunti davanti al nuovo giudice, ove non sussistano particolari ragioni tese ad economizzare il lavoro e ove il giudice *a quo* abbia escusso prove o la causa si trovi in prossimità della conclusione. Un ulteriore rimedio potrebbe essere rinvenuto nella necessità di una speciale istanza, eventualmente accompagnata dalla integrazione di depositi giudiziari, per conservare in essere le procedure esistenti, così da alleggerire il carico di lavoro di quelle procedure che potrebbero non aver più un attuale interesse neppure per le parti. Una misura del genere fu introdotta qualche anno fa a proposito del contenzioso tributario.

b) Possibilità per le parti, di comune accordo, di portare direttamente al giudice d'appello le cause aventi carattere documentale, saltando un grado di giurisdizione. Una misura di questo genere è prevista all'estero,

ad esempio, dall'articolo 302 del codice di procedura civile del Canton Ticino e da noi, per il giudizio di Cassazione, dall'articolo 360, secondo comma del codice di procedura civile. Tale misura alleggerisce il tribunale di tutte quelle controversie per le quali le parti, senza inutili attese, potrebbero adire direttamente il giudice di appello, per la specificità del carattere documentale della causa e della esigenza di attuare il dettato del diritto.

La circostanza che ciò venga subordinato ad una istanza congiunta delle parti fa sì che la esigenza del doppio grado di giurisdizione non sia considerata dalle parti preminente rispetto a quella di una pronuncia celere.

c) Abolizione della necessità che abbiano a tenersi udienze davanti al giudice, perché siano autorizzati o scambiati scritti difensivi delle parti.

L'esperienza odierna indica quale sia la mole del lavoro inutile che viene svolta dalle parti e dai giudici nelle udienze di trattazione solo per ottenere l'autorizzazione allo scambio di comparse o alla produzione di documenti, che si trascinano sovente per anni ed anni.

La partecipazione del giudice alla fase introduttiva non è necessaria perché lo scambio di memorie può essere attuato direttamente tra le parti, senza l'intermezzo di un apposita udienza davanti al giudice, coi mezzi più celeri di trasmissione di atti e documenti, quali i telefax.

La legge può anche disciplinare preventivamente tale scambio tra le parti e può prevedere dopo l'esaurimento delle iniziali repliche, un periodo circoscritto di libero scambio di atti difensivi, come a suo tempo ebbe a proporre lo Zanzucchi sul progetto Solmi e numerose corti d'appello e lo stesso consiglio nazionale forense sul progetto Oronzo Reale.

È auspicabile che la legge preveda, ad esempio, un termine di 30 giorni per la costi-

tuzione del convenuto e lo scambio della comparsa di risposta, e due termini, pure di 30 giorni, per la rispettiva replica dell'attore e duplica del convenuto.

Di qui potrebbe iniziare un periodo di 60 giorni per lo scambio (anche via telefax, e perciò in tempo reale) di ulteriori scritti integrativi delle parti.

Tutti gli atti, ovviamente, vanno depositati nelle cancellerie dopo essere stati scambiati tra le parti.

La stessa proposta è avanzata anche per la comunicazione dei documenti tra le parti che può essere effettuata, anche via telefax, come allegati delle memorie scritte e comunque nell'ambito della fase introduttiva del processo di primo grado davanti al tribunale.

La soppressione delle udienze di trattazione per scambiare atti scritti, che costituiscono il paradosso della oralità, è destinato a procurare una notevole deflazione del lavoro attualmente svolto nei tribunali.

Ciò obbedisce all'esigenza insopprimibile (la cui soddisfazione è stata auspicata dal rappresentante del Governo all'inizio dei nostri lavori) che la presenza del giudice sia ridotta allo stretto necessario, cioè quando deve prendere provvedimenti.

d) Adozione della forma di ordinanze per risolvere questioni riguardanti l'ordinamento del processo, invece delle sentenze che comportano una fase di impugnazione con grossa perdita di tempo per tutti, su incidenti propedeutici alla definizione del merito.

Si ha riguardo all'attuale previsione di sentenze concernenti la litispendenza, la continenza, la connessione e la medesima competenza, che vengono appunto decise con provvedimenti aventi natura di sentenza.

Una garanzia per le parti può essere accordata attraverso la previsione che tali provvedimenti vengano dati con ordinanza collegiale, e non del solo istruttore.

Per le ordinanze ammissive o non ammissive di prove testimoniali, nonché per quelle

di sospensione del processo o di interruzione di competenza del giudice istruttore, può essere prevista la loro reclamabilità al collegio.

Una tale proposta risponde al problema di come ovviare a provvedimenti errati di sospensione o di interruzione senza cadere nell'eccesso di impugnazioni al giudice di legittimità con conseguente spreco di attività, come nel caso della sospensione.

Un'ulteriore proposta tesa al risparmio di attività processuale, non giustificata, è quella di sopprimere la previsione attuale che la trattazione e la istruzione della causa d'appello avvengano, sempre e necessariamente avanti all'intero collegio, perché ciò non appare ragionevole specialmente quando la sentenza di primo grado venga ritenuta esecutoria (come nell'attuale ordinamento) o addirittura sia già stata eseguita al momento del processo di appello.

All'opposto può prevedersi, così accogliendo l'insegnamento del Chiovenda, con riguardo a casi che ne prospettino la esigenza, che il presidente del tribunale o del collegio, su istanza di una delle parti, per una controversia particolarmente delicata o importante, possa disporre che la trattazione e la istruzione avvengano avanti all'intero collegio, in deroga a quanto la legge dispone per il loro svolgimento avanti al giudice istruttore.

e) Sostituzione di una logica indennitaria a quella di ispirazione penale nella disciplina dell'attività processuale delle parti per ottenere dalle stesse che l'attività sia ispirata a solerzia e diligenza.

La logica delle preclusioni dell'attuale ordinamento è sostanzialmente tesa a punire le parti per il trascorrere del tempo previsto nel compimento da parte dei loro difensori di atti fuori termine.

Le preclusioni sacrificano i diritti delle parti per attività negligenti dei loro difensori, ma nel contempo ledono anche il pubblico interesse ad una sentenza giusta, mentre il processo continuerebbe a svolgersi nell'ottica

di una sentenza su una verità legale diversa da quella reale.

Ciò particolarmente concerne il rigore delle preclusioni previste oggi giorno e la ristrettezza del termine.

Appare opportuno prevedere la possibilità della *emendatio libelli*, nell'ambito della fase introduttiva del processo, che coincide con lo scambio delle memorie e degli atti scritti (anche via telefax).

Per quanto riguarda la produzione di documenti o la integrazione di deduzioni istruttorie, si suggerisce una concezione più equilibrata e liberale nel senso che codesti atti vanno compiuti, in linea di massima, sempre nell'ambito della fase introduttiva del processo, che può prevedersi della durata complessiva di 150 giorni.

Deve essere riconosciuto alla parte che abbia scoperto in ritardo un documento che abbia portata decisiva nella definizione della lite, o che abbia parimenti scoperto la esistenza e la concludenza probatoria di testimonianze o altri mezzi di prova e tali vengano ritenuti dal giudice nella sua pronuncia, la possibilità di produrli o dedurli nel successivo corso del processo.

In questo caso, tuttavia, appare ragionevole condannare la parte che se ne giovi (come l'obbligo *ope juris*) di corrispondere all'altra parte, in via compensativa, l'ammontare delle spese anche irripetibili e del danno causato all'altra parte per il solo fatto che essa le ha inutilmente cagionate.

Si propone qui di prevedere la condanna alle spese anche irripetibili per la fase della procedura e gli atti che la controparte ha dovuto sopportare inutilmente, a causa del comportamento altrui, indipendentemente dal principio della soccombenza e dal fatto che il responsabile abbia agito con dolo o colpa grave. Ciò richiede un'espressa modifica dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

La misura proposta appare assai più efficace a scoraggiare, anche da parte dei difensori, comportamenti negligenti o le astuzie,

che sovente trasmodano in comportamenti scorretti sul piano deontologico, in quanto essa fa leva sul concreto interesse del difensore a non vedere sacrificate le proprie aspettative economiche dal cliente, a seguito dell'incidenza sullo stesso degli oneri a favore dell'altra parte o del di lei patrono.

Tale misura, pur basandosi su una colpa presunta, per la trasgressione del dovere di non cagionare inutili oneri all'altra parte, si prospetta come il risultato di un equo contemperamento di interessi largamente ispirato ad equità.

f) Previsione di un più razionale sistema di cause di perenzione del processo, al di fuori di misure riconducibili alla logica di una pena della parte privata.

Le cause di perenzione del processo odierne, nella loro frammentarietà, non appaiono giustificate nell'unica ottica possibile, cioè del pubblico interesse a che il lavoro negli uffici giudiziari sia programmato e avvenga nel modo più ordinato, con la ottimizzazione dei costi pubblici. Occorre cioè che le cause di perenzione abbiano una loro giustificazione nella razionalizzazione del lavoro che il processo comporta a carico dei pubblici uffici.

Accenniamo ora allo svolgimento del processo quale viene proposto nelle sue linee essenziali, con riguardo agli obiettivi annunciati.

La prima fase del processo ha carattere introduttivo e si concreta nello scambio di atti scritti, nella deduzione di prove e nella produzione di documenti e può avere una durata complessiva ipotizzabile in 150 giorni, rispetto ai 120 della disciplina odierna, comprendendo anche i termini per memorie integrative che possono essere accordate dal giudice alle parti in attuazione degli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile.

Tale fase comincia con l'atto introduttivo che può avere la forma del ricorso o anche della citazione della controparte davanti al giudice, ma al di fuori di qualsiasi previsione

di una udienza fissa stabilita dalla parte e che è alla base delle irrazionalità dell'odierno sistema.

La fase introduttiva dovrebbe esaurirsi con il compimento del termine finale sopra indicato. Essa richiede ovviamente la preventiva costituzione dell'attore e la iscrizione della causa nel ruolo generale degli affari introdotti avanti il tribunale civile. Ovviamente la mancanza di iscrizione tempestiva della causa a ruolo comporta la perenzione della procedura.

In questa fase è designato dal presidente un giudice istruttore con competenza solo eventuale per atti cautelari o urgenti (tra questi, eventuali cancellazioni di trascrizioni delle domande giudiziali).

Non è prevista alcuna udienza di trattazione dato che il contraddittorio si svolge tra le parti, al di fuori della partecipazione del giudice.

La comparizione dei difensori e delle parti avanti il giudice per l'eventuale tentativo di conciliazione dovrebbe essere differita alla seconda fase e cioè quella di trattazione, dopo che le parti hanno potuto conoscere rispettivamente il reciproco punto di vista attraverso lo scambio esauriente delle memorie scritte, e perciò sono in grado anche di valutare il rispettivo rischio.

Ovviamente alla iscrizione a ruolo si accompagna l'onere economico di congrui depositi. La mancanza di questi adempimenti, come si è detto, comporta la estinzione della procedura.

La seconda fase è quella di trattazione vera e propria e di istruzione probatoria. Essa comincia con la domanda di una delle parti al giudice istruttore perché la causa venga iscritta nel ruolo della trattazione.

La mancanza di tale domanda e degli adempimenti relativi dovrebbe essere causa di estinzione del processo. Al giudice istruttore tocca la fissazione della prima udienza di trattazione. Ciò consente al giudice stesso di meglio programmare e razionalizzare il proprio lavoro e quello dell'ufficio.

La prima udienza di trattazione è chiamata ad assolvere il compito di fare il punto della causa e delle questioni. Nel corso della stessa, dopo che le parti si sono dette tutto ciò che potevano dirsi attraverso lo scambio degli scritti difensivi, e si sono comunicati i rispettivi documenti e le istanze istruttorie, il giudice richiederà ai difensori i predetti scritti e documenti.

Esaurita la prima udienza di trattazione il giudice è chiamato a provvedere sulle richieste istruttorie e sulle ulteriori incombenze di istruzione della causa.

Egli ordinerà altresì il pagamento delle somme non contestate e farà luogo alla emissione della ingiunzione di cui all'articolo 186-ter del codice di procedura civile. Questa fase si conclude con l'ordinanza della chiusura della istruttoria.

L'ultima fase è quella della deliberazione, per la quale si prevede che la parte debba, sotto pena di perenzione, chiedere al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio giudicante.

La mancata proposizione della domanda e la mancata costituzione dei depositi determina la perenzione del processo.

Viene indicata la competenza da parte del presidente del tribunale e non del giudice istruttore, perché il primo può meglio programmare l'attività del collegio ed, in ultima analisi, controllerà anche che la redazione della decisione sia tempestivamente curata.

Ciò eviterà che a programmare l'udienza di discussione sia lo stesso giudice istruttore onerato della stesura della decisione, al di fuori di qualunque controllo e, non ultima causa, dei grandi intervalli temporali tra la precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza.

Lo svolgimento del processo davanti il tribunale, va ispirato ai seguenti criteri:

a) previsione del succedersi di 3 fasi distinte: una prima di carattere introduttivo, una seconda di trattazione e istruzione della

causa ed infine l'ultima, di discussione e decisione;

b) conservazione dell'attuale articolazione tra giudice istruttore e collegio per tutte le cause e soppressione del giudice unico di tribunale. Previsione che il presidente del tribunale, in via eccezionale, per cause delicate o importanti, disponga che il processo si svolga avanti l'intero collegio;

c) previsione che le parti, di comune accordo, per cause documentali o riguardanti essenzialmente questioni di diritto, possano saltare il primo grado e sottoporre la controversia direttamente alla decisione del giudice di secondo grado;

d) la fase introduttiva deve essere caratterizzata dallo scambio diretto tra le parti delle difese scritte e delle deduzioni istruttorie, secondo uno schema di legge, senza la necessità di partecipare ad udienze davanti al giudice. La presenza di questi va limitata alla discussione ed alla decisione di eventuali domande cautelari o a provvedimenti per risolvere incidenti sorti tra le parti;

e) soppressione della citazione ad udienza fissa (con ritorno al sistema originario del codice del 1942) sostituendola con una citazione che invita il convenuto a comunicare le proprie difese ed a costituirsi nei termini prefissati dalla legge;

f) aggiungere un settimo requisito ai primi sei dell'articolo 163, terzo comma, del codice di procedura civile che prescriva l'invito dell'attore al convenuto alla osservanza di precisi termini successivi, predeterminati dalla legge, per la rispettiva replica e duplice ed un ulteriore periodo per il libero scambio di scritti integrativi, pure predeterminato dalla legge;

g) previsione che la comunicazione degli scritti e di copia dei documenti che si producono, possa avvenire coi moderni mezzi telematici, tra difensori. Successivo loro deposito in cancelleria, al momento della costituzione o entro breve termine dalla comunicazione. La comunicazione degli

scritti difensivi sana i vizi dei precedenti atti;

h) previsione che la costituzione delle parti avvenga secondo le formalità in vigore;

i) la preclusione a dedurre e produrre va fissata con riferimento al momento dell'esaurimento della fase introduttiva. È ammessa la produzione di nuovi documenti o la deduzione di nuove istanze di prova nel caso eccezionale che si provi che esse non hanno potuto essere effettuate prima della chiusura della fase introduttiva com'è il caso che siano stati scoperti successivamente. Previsione nel caso diverso, e sempre che documenti e prove risultassero decisivi, dell'addebito a carico di chi se ne giova delle spese ed onorari anche irripetibili che sono state inutilmente causate alla controparte, indipendentemente dal principio della soccombenza, così modificando l'articolo 92 del codice di procedura civile;

l) esaurito lo scambio degli scritti e la comunicazione di copia dei documenti, seguito dal loro deposito, il passaggio alla fase di trattazione ed istruzione, dovrebbe essere preceduto dalla richiesta di una delle parti al giudice istruttore perché fissi la prima udienza di trattazione. Contemporanea iscrizione della causa nel ruolo speciale delle cause da trattare ed istruire. Presunzione di abbandono nel caso di ammissione degli oneri che precedono;

m) limitare ai soli difensori la comparizione alla prima udienza di trattazione per lo scopo di fornire al giudice le precisazioni da lui richieste e fare il punto della causa e delle questioni. La comparizione personale delle parti dovrebbe essere disposta, solo nel caso in cui venga prospettato o non escluso un esito favorevole di un tentativo di conciliazione;

n) all'esito della prima udienza di trattazione nel corso della stessa o fuori udienza entro breve termine successivo, il giudice deve pronunciare i provvedimenti sulle richieste istruttorie delle parti o, nel caso che la causa sia ritenuta matura per la decisione,

deve invitare le parti perché precisino le conclusioni;

o) conservazione della facoltà di reclamo al collegio contro la ordinanza sulle richieste istruttorie;

p) svolgimento della istruzione della causa, secondo lo schema in vigore;

q) precisazione delle conclusioni su specifico foglio riassuntivo, da depositarsi in cancelleria, senza bisogno di partecipare ad apposita udienza;

r) il passaggio alla terza fase va preceduto dalla richiesta di una delle parti al presidente del tribunale perché designi il collegio ed il relatore e fissi la udienza di spedizione a decisione. Presunzione di abbandono nel caso di inosservanza degli oneri precedenti;

s) scambio di comparse e memorie conclusionali tra le parti e loro deposito in cancelleria, entro un termine fissato dal presidente, con congruo anticipo rispetto all'udienza di spedizione;

t) abolizione della esecutorietà della sentenza di primo grado e ripristino della disciplina previgente in materia di concessione della provvisoria esecuzione;

u) reclamabilità al collegio delle ordinanze di sospensione o interruzione pronunciate dal giudice istruttore;

v) conservazione dell'attuale disciplina in materia di estinzione del processo con l'aggiunta della specifica ipotesi di cessazione della materia del contendere secondo l'orientamento giurisprudenziale corrente.

3. *Proposte di modifica del libro II, titolo II, del codice di procedura civile*

Si è detto in precedenza che, tra i vari uffici giudiziari, quello che si è rivelato più efficiente è il pretore, anche a causa della snellezza del rito. La citata legge n. 374 del 1991 sul giudice di pace ha portato parecchio disordine nella disciplina perché, pur mantenendo formalmente unito il titolo II concer-

nente il processo avanti il pretore ed il giudice di pace, ha soppresso gran parte delle disposizioni comuni di cui al capo I che ha trasferito come speciali quel rito avanti al giudice di pace.

In tal modo il procedimento avanti il pretore risulta identico a quello che si svolge avanti il tribunale, con la esclusione di poche eccezioni, e cioè al di là del rinvio di cui all'articolo 311 del codice di procedura civile.

Ciò è suscettibile di tradursi in un appesantimento ed in una minore efficienza della procedura.

Si propone di ripristinare lo schema previgente, dando spazio alle disposizioni comuni dei processi avanti il pretore ed il giudice di pace, e conservando la specialità a quelle poche norme differenziali che sono specifiche del distinto procedimento avanti l'uno o l'altro giudice.

Ciò si appalesa ragionevole nel caso vengano adottate misure di deflazione del contenzioso avanti il tribunale per le dimensioni dallo stesso raggiunte con la introduzione di una fase iniziale di libero scambio degli scritti difensivi.

Appare preferibile conservare, nei procedimenti avanti il pretore ed il giudice di pace, il sistema della citazione ad udienza fissa e contemplare un minore rigore nelle preclusioni e nelle ipotesi di estinzione. Ciò a differenza dei procedimenti avanti il tribunale.

Si propone il riordino della disciplina vigente e la soppressione della necessità della rimessione al tribunale per la decisione sulla querela di falso, a favore di un accertamento incidentale del giudice della causa *quoad effectus*.

La disciplina dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:

a) adottare, come regole comuni dei procedimenti avanti il pretore ed il giudice di pace, quelle che ora appaiono riservate solo a quest'ultimo e riordinare le norme del titolo;

b) fissare, come termini dilatori liberi intercorrenti tra la notifica e la prima udienza di comparizione e trattazione, 15 giorni se il luogo è compreso nella circoscrizione del tribunale, 20 se è nell'ambito della corte d'appello, 30 se di altra corte d'appello, 60 giorni se in altro Stato, con facoltà per questo ultimo caso di riduzione alla metà se la causa richiede pronta spedizione;

c) limitare al giudice di pace la necessità della comparizione personale delle parti davanti al giudice e quindi del loro interrogatorio e della necessità del tentativo di conciliazione. Prevedere la possibilità che tale comparizione sia ordinata dal pretore nel giudizio avanti a lui pendente nel caso che la ritenga utile;

d) soppressione della limitazione prevista dall'articolo 320, quarto comma, del codice di procedura civile, del rinvio per una sola volta per deduzioni integrative;

e) eliminazione della necessità della rimessione al tribunale per la querela di falso, stante il carico di lavoro di questo ufficio e non sembrando necessaria perché la pronuncia è emanata *incidenter tantum quoad effectus*. In tal caso occorre modificare l'articolo 313 del codice di procedura civile.

f) estensione anche al processo avanti il giudice di pace delle formalità di discussione e decisione previste dagli articoli 314 e 315 del codice di procedura civile solo per il processo avanti il pretore.

4. *Proposte di modifica del libro II, titolo III, capo I, del codice di procedura civile*

In materia di regole generali sulle impugnazioni si propongono correzioni marginali. Esse consistono:

a) nella modifica della previsione dell'attuale articolo 328 del codice di procedura civile, nel senso che, se sopraggiunge la morte della parte soccombente, durante il termine per impugnare, la decorrenza di questo è sospesa fino a quando non sia rinnovata

la notifica della sentenza agli eredi. Non sembra corretto che gli eredi possano giovare del maggior termine del principiario della decorrenza del termine per impugnare, con l'adozione del criterio interruttivo, come se il tempo decorso durante la vita del dante causa non abbia alcun rilievo;

b) nella modifica dell'articolo 331 del codice di procedura civile, nel senso di prescrivere alle parti l'obbligo di diritto di procedere alla integrazione del contraddittorio, ove si verta nella ipotesi di causa inscindibile o scindibile dipendente, sotto pena di sospensione del processo e non di inammissibilità del gravame.

Appare preferibile stabilire, in modo rigoroso, l'obbligo delle parti di integrare il contraddittorio e non limitarsi a farlo dipendere da una ordinanza del giudice, che potrebbe non intervenire. Come questa non intervenga, il pericolo di un frazionamento dei procedimenti di gravame tra le parti di una causa inscindibile o scindibile dipendente, e perciò la eventualità di giudicati contraddittori, è reale.

Laddove la ordinanza intervenga, e questa non sia eseguita, non può ignorarsi che il processo d'appello può avere ripercussioni dai gravami contro la stessa decisione che intervenga successivamente tra le altre parti della medesima causa inscindibile o scindibile dipendente.

La sanzione della sospensione del processo nel caso di mancata integrazione e la conseguente nullità degli atti che fossero compiuti nelle more in contrasto con il divieto di compiere atti, ex articolo 298 del codice di procedura civile è preferibile a quella della inammissibilità dell'appello.

c) nella modifica dell'articolo 332 del codice di procedura civile, nel senso che la integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, nella ipotesi di cause scindibili autonome, debba avvenire *ope juris* ad iniziativa della parte interessata nel termine per evitare la preclusione.

Ove ciò non avvenga, si prevede che l'appello prosegua tra le parti originarie, non apparendo di rilievo il pubblico interesse al *simultaneus processus* trattandosi di cause scindibili autonome e perciò suscettibili di dar luogo a giudicati diversi.

La disciplina dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:

a) conservazione dei termini della loro decorrenza, della loro decadenza e del luogo di notifica, come disciplinato dalla legge vigente;

b) onere *de jure* della integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti litisconsorti, nelle cause inscindibili e scindibili dipendenti, non presenti nel processo senza bisogno di un provvedimento *ad hoc* del giudice. Conseguenza dell'inosservanza dovrebbe essere la sospensione del processo e non la inammissibilità della impugnazione. Pertanto, norma oggetto di modifica deve essere l'articolo 331 del codice di procedura civile;

c) preclusione, a seguito di decorrenza dei termini, alla integrazione del contraddittorio nel caso di cause scindibili autonome.

4. *Proposte di modifica del libro II, titolo III, capo II, del codice di procedura civile*

I dati statistici delle procedure di appello denotano un rapido aggravarsi del carico di lavoro dei giudici chiamati a decidere sui gravami nei confronti delle sentenze di primo grado e conseguentemente una ancora più pesante formazione dell'arretrato.

Quest'ultimo appare anche più preoccupante perché nella fase d'appello i processi che si esauriscono con decisione sono intorno all'80 per cento contro circa il 20 per cento delle cause esaurite senza decisione, mentre nei procedimenti di primo grado quelle esaurite con decisione sono solo il 35 per cento a fronte del 65 per cento esaurite senza decisione.

Attualmente il carico di lavoro è andato sensibilmente crescendo avanti alle corti d'appello in misura elevata da un quinquennio all'altro, per cui resta un obiettivo da perseguire con fermezza quello di deflazionare l'arretrato e agevolare la capacità di esaurimento delle procedure, snellendo l'attività che si svolge avanti i giudici di appello.

In questa ottica si propone di conservare l'antica disciplina che attribuisce al pretore la competenza sugli appelli contro le decisioni dei giudici conciliatori (oggi giudici di pace), per via della snellezza del rito che si svolge in quella sede.

Una modifica dell'articolo 90 delle disposizioni di attuazione, di cui alla citata legge n. 353 del 1990, consiglia infatti di non aggravare le condizioni di lavoro dei tribunali attribuendo loro gli appelli contro le decisioni dei giudici di pace. Le scelte del legislatore, operate con la citata legge n. 353 del 1990, che vogliono la trattazione e la istruzione delle cause di gravame avanti i tribunali e le corti svolgersi innanzi all'intero collegio, appaiono erronee e tali da aggravare la condizione presente.

Si è qui adottato un modello processuale ispirato a concentrazione ed a oralità avanti il collegio. Trattasi di un modello che insieme è un non senso ed una fonte di spreco di energie giudiziarie.

Che senso ha una trattazione e una istruzione che si svolge avanti l'intero collegio quando il gravame concerne una sentenza di primo grado esecutoria, se non addirittura eseguita?

Quale esigenza soddisfa la trattazione orale davanti al giudice di appello quando la stessa ha per oggetto gli atti scritti del processo di primo grado (atti introduttivi, memorie, verbali di prova, sentenza)?

Perché destinare a questo fine il lavoro di tre giudici quando può essere fatto meglio da uno solo?

D'altro canto anche il processo di appello, come organizzato prima della riforma della citata legge n. 353 del 1990 appariva ed ap-

pare, per altri versi, fonte di spreco. L'attività del consigliere istruttore nei processi di appello gira a vuoto per circa 3 udienze prima di arrivare alla rimessione al collegio e trattasi di una inutile perdita di tempo che può essere risparmiata.

Il modello che si propone è quello di una fase iniziale improntata ad una citazione senza udienza fissa sul tipo di quella proposta per il processo di primo grado avanti il tribunale, che prescrive termini successivi per la costituzione del convenuto e memorie di replica e di duplica ed un ulteriore periodo riservato al libero scambio di scritti difensivi tra gli avvocati.

Al termine di questa fase l'appellante e l'appellato possono procedere alla iscrizione della causa a ruolo e contemporaneamente richiedere al presidente della corte o della sezione la designazione del collegio, del giudice relatore e la fissazione della udienza collegiale di spedizione.

Al momento della chiusura di questa fase le conclusioni devono essere fissate in un foglio di conclusioni scritte, senza bisogno di una apposita udienza.

Si prevede che il presidente designi il collegio, il relatore fissi l'udienza collegiale di discussione e stabilisca congrui termini per il deposito e lo scambio di comparse e memorie conclusionali. Su richiesta delle parti, il presidente può anche disporre la discussione orale.

Il collegio deciderà quindi la causa o ammetterà le prove, dopo avere verificato la costituzione delle parti, la ammissibilità dell'appello ed eventualmente avere dichiarato la contumacia.

Nel caso che il collegio ammetta le prove, delegherà alla escussione un suo componente. Seguirà la decisione della causa.

La disciplina dell'appello dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:

a) effetto sospensivo dell'appello e ripristino della normativa previgente in mate-

ria di concessione, sospensione e revoca della provvisoria esecuzione;

b) competenza esclusiva del pretore a giudicare gli appelli contro le decisioni del giudice di pace;

c) soppressione della citazione ad udienza fissa e sua sostituzione con citazione contenente l'invito a comunicare gli scritti difensivi ed a costituirsi in giudizio;

d) previsione nei giudizi avanti i tribunali e le corti d'appello di una fase introduttiva caratterizzata dallo scambio di comparse e memorie anche via telefax tra le parti e seguita dalla loro costituzione, senza bisogno di partecipare ad udienze davanti al giudice;

e) ammissibilità delle parti a produrre documenti e dedurre istanze istruttorie sino all'esaurimento della fase introduttiva, salvo addebito delle spese ed onorari irripetibili, fatti sopportare inutilmente alla controparte ed evitabili con un comportamento più diligente;

f) previsione dell'onere, a carico della parte più diligente, di inoltrare al presidente della corte (entro termine predeterminato, dopo l'esaurimento della fase introduttiva) una domanda specifica per la designazione del collegio giudicante e del relatore e la fissazione di udienza di spedizione a sentenza; contemporanea iscrizione del processo nel ruolo degli appelli da trattarsi e discutersi; inammissibilità dell'appello nel caso di inosservanza degli oneri precedenti;

g) previsione di delega del collegio giudicante ad un componente della escussione delle prove che fossero disposte, salvo che questo ultimo ritenga necessario che esse siano escuse davanti allo stesso.

Il procedimento davanti alla Corte di cassazione mostra di essere stato ad oggi risparmiato dalla crisi assai più di quello davanti i giudici di merito.

Il contenzioso ha registrato anche qui un continuo crescendo, passando da 8.545 processi sopravvenuti nel 1978-1982 a 12.691 nel 1991 e quelli pendenti hanno raggiunto

il numero di 37.666 all'ultima data di riferimento. Il carico medio di lavoro *pro-capite* è stimabile intorno a 87 processi sopravvenuti e 285 processi pendenti. Il numero medio dei processi viene suddiviso sulla base di 132 giudici addetti alle sezioni civili.

Bisogna riconoscere che questo sovraccarico non ha sinora abbassato in modo sensibile la qualità del lavoro.

I problemi di questo procedimento sono stati sfiorati dai vari progetti di riforma, ad eccezione di quello Brancaccio-Sgroi più approfondito. Essi sono stati oggetto di un dibattito al convegno promosso dal «Foro Italiano», nell'anno 1985, e vi sono stati numerosi contributi.

Il recupero di una maggiore efficienza può essere perseguito agendo su due fronti, quali la destinazione di maggiori risorse in uomini e mezzi e la deflazione delle procedure.

Sul primo fronte si deve perseguire l'adeguamento degli organici commisurandoli all'entità delle procedure.

Il mantenimento di un buon livello qualitativo può anche derivare dall'attuazione dell'articolo 106 della Costituzione, come ha auspicato l'attuale primo presidente.

Lo stesso fine può essere conseguito anche attraverso una maggiore permanenza del giudice nelle sezioni di assegnazione.

Non sembra ci si debba aspettare invece granché dalla proposta di imporre ai giudici (come sosteneva Proto-Pisani) l'obbligo della residenza a Roma.

La deflazione del contenzioso può essere realizzata attraverso una serie concertata di misure.

È stato rilevato che una componente significativa della quantità della procedura è rappresentata dall'abuso del regolamento di giurisdizione.

Un disincentivo, a questo proposito, potrebbe essere l'accoglimento della proposta di sopprimere l'effetto sospensivo del regolamento predetto sul giudizio di merito.

Un alleggerimento del carico è prevedibile che consegua alla proposta di sopprimere il

regolamento facoltativo di competenza ed il conflitto di competenza, in sede di modifica degli articoli 43 e 45 del codice di procedura civile.

Un risultato analogo è lecito sperare di trarre dalle proposte di modifica degli articoli 39, 40 e 41 del codice di procedura civile con l'adottare la forma dell'ordinanza e non della sentenza impugnabile per i provvedimenti di litispendenza, continenza e connessione.

È stato correttamente lamentato che la quantità dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, concorre in modo rilevante al carico di lavoro.

Sembra qui opportuno prevedere una disciplina specifica che limiti le ipotesi di ricorribilità *ex* articolo 360 del codice di procedura civile a quelle che effettivamente rilevano ai fini della copertura costituzionale. Sotto questo aspetto il vizio di insufficiente contraddittoria motivazione potrebbe essere ritenuto non deducibile nel ricorso alla Corte di cassazione, perché esso non rileva la copertura costituzionale.

Il provvedimento impugnato *ex* articolo 111 potrebbe perciò essere quello che rivela la omissione di impugnazione su un punto decisivo. Non sembra da condividersi la proposta avanzata da più parti di estendere la incensurabilità ai vizi di insufficiente contraddittoria motivazione delle sentenze pronunciate in secondo grado o in unico grado ed impugnabili a sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

La adeguatezza e coerenza della motivazione è un requisito irrinunciabile a presidio delle parti del processo, perché la sentenza non si limita all'adozione dello schema logico-sillogistico di tipo tradizionale, ma in particolare utilizza assai sovente gli strumenti della logica induttiva per trarre inferenze probabilistiche, proprie delle scienze, e si conclude in proposizioni verificate dalla esperienza.

Un contributo all'economia del lavoro che esalti la funzione di filonomachia della Su-

prema Corte, può essere dato dalla riunione dei processi che presentano identità di questione, sulla scia di quanto accade nei processi davanti alla Corte costituzionale.

Da ultimo la deflazione può essere ottenuta con l'accoglimento della proposta di ammettere il rigetto dei ricorsi per manifesta infondatezza con rito camerale.

Proponiamo pertanto di assumere i seguenti criteri direttivi:

a) sopprimere l'effetto sospensivo del regolamento di giurisdizione sulla procedura di merito;

b) prevedere la improponibilità dei ricorsi *ex* articolo 111 della Costituzione per motivazione insufficiente e contraddittoria;

c) ammettere la riunione dei processi che presentano identità di questioni;

d) prevedere il rigetto del ricorso, con rito camerale, per manifesta infondatezza.

6. *Proposte di modifica del libro II, titolo IV, del codice di procedura civile*

La crisi organizzativa della giustizia civile, per la inadeguatezza degli organici di fronte all'aumento della domanda giudiziaria, non ha lasciato indenne il rito del lavoro.

È stato lamentato l'allungarsi dei tempi che intercorrono tra il deposito del ricorso e la decisione e che la fissazione della udienza di discussione, in primo ed in secondo grado, davanti a parecchie curie, segue a distanza di anni dalla introduzione del ricorso.

L'aumento del carico di lavoro è stato ricondotto all'afflusso di molte controversie riguardanti il pubblico impiego e gli invalidi civili, o che derivano da decisioni innovative della Corte costituzionale o della giurisprudenza di legittimità.

Si è chiesto un aumento addirittura multiplo degli organici dei giudici del lavoro.

Questo stato di cose dimostra che la preferenza verso il rito orale, concentrato, con preclusioni, davanti un giudice unico non

consente di farci illusioni e non rappresenta il toccasana. Appare via più semplicistica l'opinione di risolvere carenze organizzative e strutturali attraverso meri interventi legislativi sul processo.

L'adozione di misure organizzative va posta in primo piano, anche a proposito di queste procedure.

Ci limitiamo qui (senza inoltrarci in proposte generali) a proporre un emendamento al combinato disposto degli articoli 429, terzo comma, del codice di procedura civile e 150 delle disposizioni attuative dello stesso codice di procedura civile, che come attualmente interpretato conduce al risultato erroneo di procurare al creditore un lucro e non il ristoro del *quod interest* secondo il *quod plerumque accidit*.

Per una motivazione più ampia richiamo ciò che è stato scritto in «Foro italiano», 1994, I, p. 2624, ed il disegno di legge n. 2844 presentato il 29 maggio 1991 al Senato della Repubblica.

7. *Proposte di modifica del libro III del codice di procedura civile*

7.1. Quel che colpisce ogni operatore del diritto è la macroscopica discrepanza tra scopo e risultato del processo esecutivo. È sotto gli occhi di tutti quanto grande sia lo scarto tra il risultato economico del soddisfacimento del diritto del creditore ed il sacrificio sopportato dal debitore. Ormai può dirsi che la attuazione della sanzione esecutiva obbedisce ad una logica penale più che a quella di carattere satisfattivo.

Ciò dipende da un complesso di fattori, taluni socio-economici, quali la marginalità del mercato interessato ai beni da realizzare, tal'altri dipendenti dall'impiego o meno di messaggi pubblicitari idonei a provocare la domanda di acquisto, o riconducibili alla tecnica delle vendite impiegate (per incanto o per commissionario), o ancora alla capacità

delle organizzazioni intermedie di raggiungere il mercato.

È un dato di fatto che il realizzo dei beni per pubblici incanti troppo sovente si riduce (sia che riguardi mobili o immobili) a quel poco che residua ad indebiti accordi sotto banco tra speculatori, che gareggiano senza scrupoli.

Il processo esecutivo, ancora all'alba del 2000, non conosce altro tipo di mercato che quello anacronistico dei pubblici incanti.

Ad essere vittime della distruzione di ricchezza non sono solo i debitori, ma gli stessi creditori concorrenti ed il grado con cui essi dovrebbero soddisfarsi secondo diritto. L'esecuzione è infatti dominata, in concreto, dalla logica del *prior tempore potior jure*.

Essa non conosce quegli ammortizzatori che sono ad esempio propri della legislazione concorsuale e che consentono di ottimizzare il sacrificio del debitore al migliore risultato possibile per il creditore.

Così l'ordinario processo esecutivo non conosce la eventualità di temporanee moratorie o di concordati (con garanzia o con cessione dei beni, questa accompagnata o meno dall'impegno di rilievo da parte dei terzi) che siano vincolanti per tutti.

Tali correttivi sono abbandonati all'eventualità di accordi stragiudiziali, in cui ciascun creditore e talora lo stesso debitore hanno reciprocamente un sostanziale diritto di veto e di condizionamento.

7.2. Oltre alle carenze di fondo, di cui si è sopra detto, la discrepanza tra scopo e risultato del processo esecutivo è notevolmente aggravata da una disciplina legislativa oltre modo manchevole ed incoerente.

Non a caso, il decreto ministeriale ha assegnato alla commissione Tarzia il compito non secondario di rivedere la normativa del processo esecutivo che è stata perennemente trascurata dai precedenti progetti, salvo quello Liebmann, per il quale si deve consultare la «Rivista di diritto processuale», 1985,

I, p. 89. Le principali mancanze della normativa in vigore, si possono così riassumere:

1) La parte generale (articoli 483-512) si riduce ad uno schema articolato in poche norme, che contemplano una disciplina sommaria ed incompleta dei più importanti nodi.

Quel che è opinabile è il coordinamento delle norme generali con quelle speciali e di queste tra loro e la organicità dell'intero *corpus*.

A questo riguardo, un aspetto quanto mai importante è dato dalla medesima pluralità dei giudici d'esecuzione (il tribunale per le espropriazioni immobiliari ed il pretore per tutte le altre) che ha perso gran parte del suo significato originario.

All'epoca dell'entrata in vigore del codice, la ricchezza più importante era data da quella immobiliare e ciò era alla base delle maggiori garanzie sottese alla competenza del tribunale per le stesse.

Al giorno d'oggi, invece la ricchezza mobiliare ha assunto una dimensione ed un ruolo sconosciuti a quell'epoca e tali da non apparire inferiori a quella immobiliare. Per contro, la introduzione del giudice unico nei tribunali, rende meno percepibile una ipotetica maggiore garanzia rispetto al pretore.

I più recenti disegni di legge concernenti la espropriazione immobiliare tendono ad affidare le vendite all'incanto ai notai, assegnando al giudice un ruolo eventuale, per il caso in cui siano proposte delle opposizioni (vedi disegno di legge n. 1054 al Senato, XII legislatura).

La odierna crisi della giustizia civile ha fatto perdere gran parte della originaria giustificazione della dicotomia tra giudice d'esecuzione, competente per materia *ratione executionis* e giudice d'opposizione, competente per valore, in ragione del credito contestato, con i lunghi passaggi intermedi tra l'uno e l'altro postulati dall'articolo 615, secondo comma, del codice di procedura civile.

La crisi soprattutto ha investito i tribunali che sono divenuti sinonimo di minore efficienza e perciò di minori garanzie di quelle offerte dal pretore.

È del resto opinabile la identificazione del valore del compendio espropriato con l'entità del credito, che di per sé non è messa in forse dalla sorte del processo esecutivo. Ispirata da queste considerazioni è stata la proposta avanzata a suo tempo con il disegno di legge n. 2777 del Senato nel corso della X legislatura, la quale ha mirato a unificare nel pretore il giudice sia delle esecuzioni di ogni tipo, sia delle opposizioni alla esecuzione e agli atti.

Una eccezione a questa regola potrebbe riguardare la rivendica del terzo *ex* articolo 619 del codice di procedura civile.

2) Inadeguata appare per un verso la normativa esistente in ordine alla possibilità di ricercare le cose da pignorare (ed in particolare i valori mobiliari ed i conti bancari), mentre è inutilmente severa verso il debitore, per quel che riguarda i mobili usati, che arredano il domicilio domestico e cioè praticamente la sala ed il tinello e che valgono poco o nulla.

La disparità di trattamento tra questi beni e, ad esempio, gli elettrodomestici è quanto mai evidente. La disciplina del pignoramento richiede per altro parecchie integrazioni. Il pignoramento mobiliare e presso terzi sostanzialmente si riduce a quello delle cose che vengono occasionalmente rinvenute presso il debitore (quali di fatto i pochi mobili usati) o a quei valori che sono personalmente noti al creditore precedente.

Il ventaglio delle possibilità di ricercare le cose da pignorare offerto dall'articolo 513 del codice di procedura civile è così modesto da condannare in partenza il credito ad essere in larga misura insoddisfatto. Non deve sottovalutarsi che la nostra epoca, oltretutto, è caratterizzata dal diffondersi del fenomeno fiduciario dei valori mobiliari.

Il problema di fondo mi pare quello di attribuire all'ufficiale giudiziario maggiori poteri di indagine patrimoniale sul debitore con possibilità di accesso (su autorizzazione del giudice) alle informazioni di banche, società finanziarie e fiduciarie. Una legislazione che prevede indagini patrimoniali è, ad esempio, quella francese.

La espropriazione dei mobili usati di arredo della casa del debitore, prevista dall'articolo 514, primo comma, n. 2), del codice di procedura civile presenta costi elevati e distrugge la ricchezza. Alcuni anni fa il Convegno di Viareggio, promosso dagli Istituti di vendite giudiziarie, stimò il ricavo di questo tipo di realizzo nel 10 per cento del valore effettivo.

Quel che il creditore talora ritrae è solo il recupero parziale del credito, sotto la minaccia di espropriare un bene di valore affettivo. Ciò per altro dà luogo a rinvii senza fine della esecuzione, alla farsa delle vendite simulate e delle coeve affittanze ed infine alla moltitudine di rivendiche *ex* articolo 619 del codice di procedura civile, con la lievitazione del contenzioso.

Riduttivo per eccesso è anche l'articolo 514, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile.

Per quanto concerne la espropriazione immobiliare, il differimento degli effetti del pignoramento alla successiva trascrizione nei registri immobiliari, consente al debitore, in tale modo avvertito, di mandare ad effetto, nell'intervallo, la alienazione del bene. Sotto questo profilo appare meritevole di attenzione la proposta, avanzata dal punto 12), lettera c), del progetto Liebmann, di anticipare la trascrizione rispetto alla diffida dell'ufficiale giudiziario al debitore, in cui si concreta il pignoramento, ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile. Il pignoramento e la espropriazione di quote di proprietà indivisa e di società manca di una disciplina, non diversamente dalle *universitates rerum*. A proposito di queste ultime, non è condivisibile la proposta del progetto Lieb-

mann che al punto 18, lettera *b*), prevedeva il pignoramento dell'intera università, quando si prospettava quello di un suo singolo componente.

3) L'attuale disciplina risente poi di un modello e di una visione eccessivamente individualistica della espropriazione, come se essa riguardasse solo il creditore precedente ed il debitore esecutato e non anche gli altri creditori. Essa in effetti non prevede concrete iniziative che portino in qualche misura a notizia del pubblico l'inizio della espropriazione e tanto meno la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o dell'assegnazione, che gli articoli 525, 551 e 563 del codice di procedura civile assumono alla base della distinzione tra intervenuti tempestivi e tardivi.

L'avvio dell'espropriazione ed il giorno in cui si terrà la prima udienza sopra indicata sono noti sostanzialmente alla ristretta cerchia del creditore precedente. In assenza di una pubblica notizia di tali avvenimenti, l'intervento dei creditori è legato ad una casuale notizia, di cui essi possano venire occasionalmente a giorno.

Appare poco giustificata, in un regime del genere, la *ratio* che preferisce nel soddisfo il creditore che interviene prima di tale udienza rispetto al pari grado che interviene dopo. A maggior ragione è opinabile la norma che accorda a chi interviene prima il privilegio, rispetto a chi interviene dopo, di partecipare alla espropriazione, quando entrambi sono privi di titolo esecutivo. A questo riguardo c'è da chiedersi che cosa significhi la formula degli articoli 500, 526, 551 e 564 del codice di procedura civile per cui l'intervenuto tempestivo privo di titolo esecutivo partecipa all'espropriazione, ma non può provocarne i singoli atti, mentre quello tardivo parteciperebbe solo alla distribuzione. Un sistema del genere è sostanzialmente basato sulla occasionalità, con cui il creditore pari grado acquista notizia dell'esistenza dell'espropriazione forzata e, all'in-

terno di questa, del giorno in cui cade la prima udienza. Anche il creditore privilegiato rischia di essere escluso dalla espropriazione forzata, se non partecipa alla stessa, perché non ne è venuto a notizia.

Il codice in vigore non attribuisce al debitore, che non sia anche imprenditore, alcuna iniziativa finalizzata al soddisfo del complessivo ceto creditorio, quale, ad esempio, quello di offrire un concordato a tutti.

La eventualità di moratoria è abbandonata ad accordi stragiudiziali, in cui ciascuno ha di fatto un reciproco diritto di veto.

Il più grosso difetto della normativa è però quello che essa non prevede un esame preventivo da parte del giudice delle domande dei creditori intervenuti, così da limitare il pericolo di un ingresso di pretese arbitrarie.

A questo proposito le vie praticabili sarebbero in teoria due: o ammettere solo il creditore munito di titolo esecutivo, come proponeva l'articolo 473 del progetto preliminare Carnelutti, o, al contrario, ammettere l'intervento anche di chi sia sprovvisto di tale titolo e però organizzare, in questo caso, la verifica degli intervenuti.

Il nostro codice da un lato ammette ad intervenire anche i creditori privi di titolo esecutivo o addirittura di una documentazione qualsiasi, dall'altro contempla un accertamento solo posticipato e meramente eventuale dei crediti nell'ipotesi di una contestazione. Non è chi non veda come tale accertamento posticipato rovesci la logica che è alla base del nostro sistema o imperniata sul vaglio preventivo e sugli oneri di prova a carico dell'autore della domanda (articolo 115 del codice di procedura civile).

C'è da chiedersi che senso abbia pretendere tanto perché un creditore si premunisca del riconoscimento del diritto, prima di agire *in executivis*, per poi ammettere chiunque a soddisfare le sue pretese in pregiudizio dell'esecutato, senza neppure un vaglio tempestivo di un giudice.

Acquista perciò rilievo l'esigenza di una organica normativa che prevenga il pericolo

di un ingresso di pretese infondate e che tuttavia sono destinate a condizionare la posizione delle parti nel corso del processo ed atteggiamenti collusivi tra debitore e creditore, a danno degli altri.

4) Sotto più di un profilo appare anacronistica la disciplina che riguarda la pubblicità e le vendite. Non è dubbio che la pubblicità condiziona pesantemente il buon fine del processo esecutivo ed il realizzo del compendio.

L'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile come pubblicità prevede che si dia avviso dell'atto esecutivo mediante affissione per 3 giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario, che tuttavia nessuno legge. Quanto agli immobili, il secondo comma prevede l'inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali della provincia, che è letto da una ristretta cerchia di addetti ai lavori.

La pubblicazione una o più volte in determinati giornali e, quando occorre, con le forme della pubblicità commerciale è prevista come straordinaria,

La mancanza totale della pubblicità ordinaria è opponibile ai sensi dell'articolo 617 del codice di procedura civile mentre quella della pubblicità straordinaria non dà luogo neppure ad una opposizione agli atti esecutivi (Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, III, p. 292; Cerino-Canova, *Rilevanza della pubblicità straordinaria*, in «Giurisprudenza italiana», 1983, I, 2, p. 755; Cassazione civile, 23 novembre 1985, n. 5826). Quanto alla vendita forzata, debesi preliminarmente ricordare che in generale l'articolo 503 del codice di procedura civile dispone che essa può farsi con incanti o senza incanti. Per quella mobiliare gli articoli 532 e seguenti prevedono che la vendita senza incanto è effettuata «per commissionario», mentre per quella «con incanti» l'articolo 538 del codice di procedura civile contempla che al secondo incanto è ammessa qualsiasi offerta. È controverso se possono

tenersi ulteriori incanti nel caso che anche il secondo sia andato deserto (per l'affermativa: Cassazione civile, 6 ottobre 1958, n. 3113 ed altre; Valcavi, *Problemi attuali e prospettive di riforma*, 1994, pp. 245 e 267 ss.; Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, III, pp. 297 ss; Bonsignori, *Assegnazione forzata*, p. 179; per la negativa: Andrioli, in *Commento del codice di procedura penale*, III, p. 178 ; P. D'Onofrio, in «Giurisprudenza italiana», 1956, I, 2, pp. 711 ss.).

La vendita immobiliare si tiene invece sulla base di offerte di chi si candida all'acquisto in rialzo rispetto a quello base, con successivi ribassi.

Un correttivo è costituito dall'articolo 554 del codice di procedura civile che ammette offerte in rialzo, dopo l'incanto positivo.

Le vendite mobiliari avvengono attraverso società private distribuite sull'intero territorio nazionale (i cosiddetti Istituti di vendite giudiziarie) di cui non era prevista la soppressione neppure dal progetto Liebmann. Esse, con tutti i loro difetti, hanno rappresentato un passo avanti rispetto alla precedente prassi di vendita presso il domicilio del debitore da parte degli ufficiali giudiziari.

Le principali carenze della vendita forzata, e segnatamente di quella per incanti, sembrano da individuarsi nelle seguenti:

a) il mercato espropriativo è contrassegnato da una povertà di offerenti, dato che gli interessati all'acquisto non sono raggiunti dalla pubblicità o da ricerche personalizzate attraverso intermediari.

In questo contesto, la domanda di acquisto è monopolizzata da pochi offerenti, non di rado senza scrupoli, che non incontrano dei reali concorrenti o li stornano con accordi sottobanco. Non può parlarsi in tali condizioni di un mercato, contraddistinto da regole spontanee, come mostra di credere il nostro codice.

b) Il giudice non governa le vendite, ma dirige solo una successione di atti formali e registra gli esperimenti di vendita come un notaio.

Egli del resto non avrebbe neppure la professionalità specifica per le operazioni commerciali e tuttavia la legge non gli affida un realizzo a trattativa privata, mostrando diffidenza per eventuali abusi.

c) Gli istituti di vendite giudiziarie sostanzialmente coesistono con la gara di offerenti mossi solo dalla *auri sacra fames*, in danno del povero, e sotto questo profilo essi non danno quelle garanzie che pur nel medioevo offrivano i monti dei pegni, come correttivo nella lotta alle usure. La odierna società post-industriale manca di quegli strumenti che addirittura aveva l'età antica.

d) Il sistema delle vendite per incanto, in cui gli offerenti si conoscono, si traduce in una serie di esperimenti solo al ribasso e non anche al rialzo.

Essi infatti lasciano andare deserti gli incanti fino a quando l'esperimento non raggiunge un prezzo di massima convenienza per loro, e solo dopo che ha raggiunto quotazioni minime può profilarsi un'offerta al rialzo. La partecipazione di qualche offerente è per lo più finalizzata solo a lucrare una differenza per desistere dall'incanto. In tal modo siamo in presenza di una parodia del mercato.

e) Il nostro codice non prevede la collaborazione del debitore che è il principale interessato al migliore realizzo, a differenza dell'articolo 52 della legge francese sulla riforma delle procedure d'esecuzione.

Infatti, l'articolo 589 del codice di procedura civile esclude che il debitore possa partecipare come acquirente alle aste immobiliari.

f) L'articolo 538, secondo comma, del codice di procedura civile per le espropriazioni immobiliari aggrava la situazione pre-

vedendo che il secondo incanto possa tenersi a qualsiasi offerta, che costituisce un incentivo alla diserzione del primo incanto.

g) Per contro la diffidenza del nostro legislatore nei confronti dell'acquisizione di beni del debitore ha posto limiti minimali non derogabili nella assegnazione (articoli 506, 538, secondo comma, e 589 del codice di procedura civile) eccessivi, mentre non contempla la possibilità di un'aggiudicazione del compendio ad un prezzo ragionevole in rialzo a favore del ceto creditorio.

È controverso se una domanda di assegnazione possa essere presentata anche dopo il secondo incanto andato deserto (Bonsignori, opera citata, p. 179; *contra*: Andrioli, opera citata, località citata).

h) L'istituto dell'amministrazione giudiziaria (articoli 592 e seguenti del codice di procedura civile) sostanzialmente è desueto e non è utilizzato per le sue potenzialità intrinseche di moratoria in attesa di un migliore realizzo.

5) Il sistema delle opposizioni, regolato dagli articoli 615 e 617 e seguenti, è limitato esclusivamente a temi di decisione essenzialmente propri del processo di cognizione.

Tale è l'opposizione al precetto ed alla esecuzione (articoli 615 e seguenti) ed alla rivendica del terzo (articolo 619).

Appare invece sempre meno rilevante il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (articoli 617 e seguenti) che concerne le irregolarità formali degli atti rispetto al modello astratto previsto dal codice. Il breve termine concesso per proporlo, sotto pena di preclusione, la inappellabilità della decisione, l'orientamento affermatosi nel giudizio di cognizione sulla sanatoria delle nullità suggeriscono di dare sempre meno rilievo a questo.

Per contro è assolutamente trascurato il problema di finalizzare le doglianze e le impugnative delle parti sul merito dei provvedimenti e così eventualmente di correggerli per assicurare il migliore risultato della esecu-

zione. In questo senso il progetto Liebmann ha offerto spunti significativi.

7.3. - Le proposte di modifica, che vengono qui formulate, riguardano, soprattutto, una più razionale ed organica disciplina della procedura nella sua parte generale (articoli 483-512 del codice di procedura civile).

In questa sede si dà adeguato spazio alle proposte di modifica innovative concernenti l'intero processo esecutivo e che si applicano ad ogni tipo di espropriazione sia essa mobiliare, immobiliare o presso terzi.

La tematica riguarda la individuazione del giudice competente per ogni tipo di esecuzione e per la opposizione alla stessa, qualunque sia il valore del credito, il concorso dei creditori, la pubblicità della vendita, la vendita e l'assegnazione, i nuovi istituti che si propongono quali la moratoria ed il concordato, anche da parte dell'esecutato individuale, le opposizioni ed i reclami.

Altre proposte sono speciali, nel senso che esse attengono o alla espropriazione mobiliare presso terzi, quali le norme sulla ricerca delle cose da pignorare e la impignorabilità di alcuni mobili, o alla vendita e all'assegnazione di mobili dopo che sia andato deserto il secondo incanto, o alla procedura immobiliare, quale l'approntamento della documentazione ipo-catastale ed il pignoramento immobiliare.

Su un piano panoramico può dirsi che le proposte di modifica riguardano da un lato le condizioni strutturali e dall'altro la disciplina della procedura.

Quanto alle strutture si propone:

aa) di semplificare la distribuzione della competenza del giudice attribuendo al pretore anche quella per le espropriazioni immobiliari, così facendone il giudice unico per le esecuzioni in genere, con opportuna modifica degli articoli 16, 17 e 484 del codice di procedura civile.

Ciò è giustificato, come si è detto, dallo sviluppo assunto dalla ricchezza mobiliare,

dalla mobilitazione in forme societarie della proprietà immobiliare, dalla crisi dei tribunali e dalla istituzione del giudice unico.

Si propone di attribuire al pretore la competenza *ratione materiae* delle opposizioni a precetto, all'esecuzione ed agli atti, qualunque sia il valore del credito, risparmiando i tempi lunghi della rimessione al giudice di cognizione, con opportune modifiche degli articoli 480, terzo comma, e 615 del codice di procedura civile.

bb) Per un futuro a tempi medio-lunghi si propone la istituzione di un ufficio unico delle esecuzioni e dei fallimenti, composto da funzionari esperti in discipline economiche e commerciali ai quali affidare la gestione dinamica dell'esecuzione e non i soli adempimenti burocratici, oggi pure assolti in modo lodevole dagli ausiliari del giudice.

In questo caso al giudice potrebbe essere riservata la sorveglianza ed il controllo preventivo e repressivo su reclamo delle parti. Ciò postulerebbe una modifica dell'articolo 484 del codice di procedura civile.

cc) La organizzazione attuale preposta alle vendite giudiziarie deve essere radicalmente rivisitata. La privatizzazione in atto di questo servizio presenta le gravi disfunzioni lamentate in precedenza, in ordine al modo con cui si tengono le vendite ed alla qualità, in genere, di chi vi partecipa.

Occorre fare ricorso alla esperienza collaudata di istituti pubblici, quale il monte dei pegni di secolare tradizione nel realizzo meno parassitario, e così, quanto meno, prevedere società preposte ai realizzamenti giudiziari con partecipazione di capitale e di esperienza degli stessi monti dei pegni e delle casse di risparmio.

Occorre prevedere altresì un inasprimento di sanzioni penali per le turbative di questo tipo di mercato necessitato e sanzioni amministrative quali il divieto per i soggetti condannati alla ulteriore partecipazione alle vendite giudiziarie.

Quanto alla disciplina del processo si propone:

aaa) di estendere la impignorabilità, così modificando l'articolo 514, primo comma, n. 2), del codice di procedura civile a tutti i mobili privi di pregio che arredano la abitazione del debitore, per le ragioni di politica legislativa a suo tempo affermate dalla legge n. 302 del 1971 per gli elettrodomestici;

bbb) di attribuire agli ufficiali giudiziari, su autorizzazione o ordine del giudice di esecuzione, poteri di indagine patrimoniale sul debitore esecutato, con accesso ad informazioni presso istituti di credito, organi delle amministrazioni dello Stato, società finanziarie e fiduciarie (sul punto si veda il testo dell'articolo 513-*bis* del codice di procedura civile).

Anche altre legislazioni, quali ad esempio quella francese, prevedono indagini di questo tipo per rimediare alla casualità del rinvenimento delle cose da pignorare che è alla base della infruttuosità dei pignoramenti;

ccc) in materia di pignoramento immobiliare, di anticiparlo alla trascrizione del pignoramento rispetto alla ingiunzione al debitore, come proponeva a suo tempo il progetto Liebmann per evitare disposizioni elusive nell'intervallo tra i due momenti;

ddd) di snellire la ricerca e l'adempimento degli atti e dei documenti ipocatastali, prevedendo che essi possano essere surrogati da una dichiarazione notarile o, ancora meglio, delegare tali incombenze al perito successivamente incaricato della stima. Non si condivide la scelta di affidare la dichiarazione del valore espropriando al creditore medesimo, come è previsto da un recente disegno di legge per le espropriazioni promosse dagli istituti di credito a medio termine;

eee) per quanto riguarda le vendite forzate dei beni (articoli 530, 534, 576, e seguenti del codice di procedura civile) di modificare le norme sulla pubblicità nel senso

di rendere necessaria la pubblicazione su quotidiani provinciali o su fogli commerciali;

fff) di indicare una preferenza per la vendita per commissionario rispetto a quella per pubblici incanti, di prevedere la possibilità del ricorso ad intermediari nella ricerca di offerenti e comunque di tener conto nella normativa della esperienza commerciale. In sede di incanti, anche per i beni mobili, si propone di modificare l'attuale disciplina nel senso che le offerte in aumento o diminuzione rispetto al prezzo base siano avanzate in busta chiusa e solo successivamente alla loro apertura sia disposta la gara tra gli offerenti. In questo senso si propone di estendere la normativa degli articoli 571 e seguenti per le vendite senza incanto in campo immobiliare anche ai mobili, specie se riguardano *universitates rerum o juris*;

ggg) di eliminare la previsione che il nuovo incanto dei mobili pignorati avvenga a qualsiasi offerta, ma invece sulla base di un nuovo valore stabilito dal giudice, così modificando l'articolo 538, secondo comma, del codice di procedura civile e prevedendo altresì esplicitamente che il giudice di esecuzione possa disporre successivi incanti anche nel caso in cui il secondo sia andato deserto finché ciò sia giustificato dalla iniziativa dell'interessato creditore che deve sopportare anche gli oneri economici dell'anticipo;

hhh) per quanto attiene alla assegnazione, di modificare gli articoli 506, 535, secondo comma, 538, secondo comma, e 589 del codice di procedura civile nel senso di codificare che, laddove i precedenti incanti siano andati deserti, i creditori possano chiedere l'assegnazione ad un valore inferiore ed in ogni caso privilegiando l'esito positivo della procedura, raccogliendo così un antico suggerimento contenuto in scritti ora raccolti in *Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile*, Padova 1994, pp. 245, 257, 267, 275 e 317, e accolto dal punto 18, lettera *h*), del progetto Liebmann che al riguardo parlò di una assegnazione espropriativa;

iii) di prevedere che la domanda di assegnazione del compendio possa essere avanzata da più creditori o da cordate con impegno a soddisfare i crediti privilegiati e quelli concorrenti pro-quota.

7.4. Una particolare attenzione deve essere dedicata alle proposte concernenti una più razionale disciplina riguardante nuovi istituti quali i procedimenti eventuali su domanda del debitore, cioè la moratoria, il concorso con garanzia di terzi o con cessione dei beni.

A questo riguardo deve essere detto quanto segue:

1) in materia di intervento dei creditori nella esecuzione forzata si propone che il giudice dell'esecuzione, al momento della consegna del fascicolo di esecuzione, abbia a fissare con decreto il termine entro cui i terzi creditori possono avanzare domande di intervento e la udienza per l'esame delle predette domande, dando adeguata pubblicità a tale decreto sui bollettini dei protesti e delle esecuzioni curati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed eventualmente su fogli commerciali. In tal senso acquista un significato la distinzione tra intervenuti tempestivi o tardivi ai fini della loro anteriorità nel soddisfo, e più in generale per rimediare alla pura occasionalità con cui i terzi creditori vengono a notizia della pendenza del processo esecutivo e della prima udienza fissata per la vendita o per l'assegnazione.

È previsto un vaglio da parte del giudice dell'esecuzione delle domande di intervento sulla base della documentazione allegata e delle risultanze delle prove, assunte in via di cognizione sommaria.

Il giudice, all'esito di tale esame, ammetterà o escluderà il credito con provvedimento provvisoriamente esecutivo e che costituisce titolo esecutivo endoprocessuale.

Ciò dà una logica alla previsione normativa che il creditore intervenuto tempestivamente, anche se sprovvisto di titolo esecu-

tivo, partecipa all'espropriazione e può anche provocare i singoli atti.

Si prevede un procedimento sommario e semplificato sulla base della falsariga della verifica dei crediti nella procedura fallimentare.

Contro il provvedimento, l'interessato può proporre opposizione davanti allo stesso giudice di esecuzione che istruirà e deciderà senza rimetterla ad altro giudice.

Ciò dà luogo alle proposte di modifica degli articoli 499, secondo comma, e 500, nonché alla introduzione delle previsioni di cui agli articoli 499-bis, 499-ter e 499-quater del codice di procedura civile.

2) Una serie di norme innovative vanno dedicate ai procedimenti eventuali su domanda del debitore, quali la moratoria e il concordato con garanzia di terzi o con cessione dei beni.

A questo riguardo si sottolinea quanto segue:

2a) la logica della moratoria è di tipo analogo a quello dell'amministrazione controllata fallimentare e della amministrazione giudiziaria di immobile *ex* articolo 592 del codice di procedura civile di cui potrebbe rappresentare lo sviluppo.

Può prevedersi che essa sia accordata al debitore che dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà e che entro un termine ragionevolmente breve sarebbe in grado di estinguere il debito, così da risparmiare il sacrificio di un realizzo distruttivo ed affrettato dei suoi beni.

Tale periodo può essere contenuto nell'ambito di un anno. La moratoria, ovviamente, comporta il divieto di intraprendere o proseguire atti esecutivi e la sospensione delle prescrizioni e delle scadenze.

Il debitore dovrebbe allegare alla domanda una dettagliata situazione patrimoniale ed indicare quali mezzi - e quando - gli perverrebbero per far fronte ai debiti scaduti od esigibili nel periodo.

Il giudice d'esecuzione sentirà il debitore ed i creditori che dovessero comparire e col provvedimento che disponesse la misura nominerà un commissario che sorveglierà la evoluzione patrimoniale del debitore.

Non sembra esservi alcuna ragione per negare al privato debitore (in questo senso è orientata la legislazione svizzera) ciò che è consentito all'imprenditore.

A fronte di un sacrificio temporale nell'intraprendere gli atti esecutivi, la moratoria assicura in anticipo una maggiore informativa sulla consistenza patrimoniale del debitore e quindi sui beni da assoggettare a pignoramento eventuale in prosieguo, a questo fine utilizzando l'interesse del debitore alla moratoria.

La sorveglianza del commissario assicura la garanzia di una conservazione dei beni che rientrano nella responsabilità generale, ex articolo 2740 del codice civile.

Per la espropriazione immobiliare potrebbe anche reputarsi bastevole una applicazione più intensa dell'istituto dell'amministrazione giudiziale, estendendola alla proprietà di aziende ed alle *universitas rerum*, come collezioni *et similia*.

2b) In analogia alla legge fallimentare si propone di introdurre, come ulteriore procedimento eventuale, la possibilità per il debitore di offrire il concordato ordinario o con cessione di beni, laddove l'attivo sia insufficiente a coprire il passivo.

La utilità del rimedio per il debitore è quella di evitare il protrarsi nel tempo di sbilanci patrimoniali passivi e per i creditori di vedere soddisfatti con anticipo i loro diritti, nel rispetto del loro grado.

L'istituto è caratterizzato dal fatto che tutti i creditori sarebbero vincolati dalle decisioni prese e rappresenta un mezzo di igiene e trasparenza economica.

Non v'è ragione di restringere agli imprenditori un istituto di generale utilità. In questo senso sono anche le previsioni di legislazione straniera.

Come si è detto, tale istituto può essere di tipo ordinario o con cessione dei beni.

Il debitore che voglia avvalersene è tenuto ad allegare alla domanda la propria situazione patrimoniale e le eventuali stime dei beni.

Il giudice d'esecuzione deciderà se prendere o meno in considerazione la domanda e, in caso positivo, disporrà le perizie e le moratorie provvisorie e nominerà un commissario.

Lo stesso giudice inviterà, con pubblico avviso, i creditori ad insinuare i loro crediti e fisserà un'adunanza per le deliberazioni. Egli omologherà le decisioni prese a maggioranza.

Il commissario eseguirà il concordato e, nel caso di cessione dei beni, provvederà alla loro liquidazione e redigerà piani di riparto provvisori e definitivi che, approvati dal giudice, daranno luogo alla distribuzione dell'attivo, in via provvisoria e definitiva.

Potrebbe essere previsto anche un concordato su domanda dei creditori che vogliano, individualmente o in cordata, rendersi cessionari.

Alla moratoria sono dedicati gli articoli 512-*bis* e 512-*ter*, al concordato ordinario sono dedicati gli articoli 512-*quater* e 512-*quinquies* ed al concordato con cessione di beni l'articolo 512-*sexies* del codice di procedura civile.

7.5. Per quanto attiene alle opposizioni al precetto ed all'esecuzione, si propone di conservare l'attuale disciplina degli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, salva la mancata rimessione al giudice competente per valore, in relazione anche alla previsione che la materia rientra nella competenza per materia del pretore.

La struttura e la disciplina della rivendica del terzo, di cui all'articolo 619 del codice di procedura civile rimane inalterata.

All'opposto, per quanto attiene all'opposizione agli atti esecutivi, per le ragioni che si sono dette in precedenza, si propone di intro-

durre il principio della revocabilità e della modificabilità degli atti esecutivi preparatori, tesi a sollecitare il migliore risultato del provvedimento definitivo.

In questo senso si privilegia l'esame dell'idoneità e dell'opportunità di merito rispetto ad una cognizione puramente formale dell'atto rispetto al modello astratto.

I provvedimenti terminali del processo esecutivo, quali la vendita e l'assegnazione, il provvedimento che forma lo stato passivo (e così ammette od esclude i crediti), quello che omologa la moratoria, il concordato preventivo con garanzia di terzi o con cessione del bene sono impugnabili con reclamo al tribunale che decide in camera di consiglio.

Su questo punto si vedano gli articoli 617-bis e 618 del codice di procedura civile.

La disciplina del processo esecutivo va ispirata ai seguenti criteri:

A) prevedere nella parte generale una disciplina più completa ed organica di quella esistente ispirata alla maggiore semplicità. Essa concerne norme integrative sulla ricerca delle cose da pignorare, sulla vendita e l'assegnazione di cose mobili, sull'intervento dei creditori, sulla introduzione della moratoria del concordato e la reclamabilità dei più importanti provvedimenti del giudice;

B) estendere la impignorabilità a tutti gli arredi domestici senza distinzione e privi di pregio;

C) attribuire agli ufficiali giudiziari il potere di indagine patrimoniale sul debitore dietro disposizione del giudice di esecuzione;

D) anticipare gli effetti del pignoramento immobiliare alla trascrizione rispetto alla ingiunzione al debitore;

E) delegare al perito la ricerca della documentazione ipo-catastale;

F) aggiornare al mercato odierno le norme sulla pubblicità delle vendite forzate;

G) prevedere che le offerte all'incanto, anche per i mobili, siano fatte in busta chiusa, con successiva gara;

H) eliminare la previsione che il secondo incanto mobiliare avvenga a qualsiasi offerta ed all'opposto prevedere la successione di incanti, su domanda ed anticipi a carico del creditore;

I) abbassare il prezzo minimo di assegnazione dopo che sono andati deserti gli incanti;

L) regolare in modo compiuto l'intervento dei creditori con la previsione di un termine, perché l'intervento sia tempestivo, ed il successivo vaglio del giudice ed ammissione del credito con provvedimento da considerare titolo esecutivo endo-processuale;

M) introdurre l'istituto di una moratoria temporanea del debitore e la relativa procedura;

N) prevedere la introduzione del concordato con garanzia di terzi e concessione dei beni;

O) introdurre la reclamabilità nel merito dei provvedimenti del giudice di esecuzione al tribunale che pronuncia con rito camerale, in materia di vendita ed assegnazione del compendio pignorato, omologa della moratoria e del concordato, del provvedimento di estinzione del processo.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Competenza del giudice di pace)

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 2.

(Istituzione e funzioni del giudice di pace)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «e penale» sono soppresse.

Art. 3.

(Ambito territoriale e sede del giudice di pace)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. La circoscrizione territoriale del giudice di pace comprende comuni aventi una popolazione compresa fra i 20.000 e i 25.000 abitanti, come da tavola, che sarà approntata in sede di rifacimento della geografia giudiziaria. Gli uffici hanno sede nel comune che in tale circoscrizione era capoluogo di mandamento prima della entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30».

Art. 4.

(Nomina nell'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono eletti dagli elettori della giudicatura di pace».

Art. 5.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) avere età non superiore a quaranta anni».

Art. 6.

(Competenza del pretore)

1. Al secondo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*) per le cause in materia di regolamento di confini, di uso, di usufrutto, di abitazione, di servitù e di usucapione;

3-*ter*) per i giudizi di appello avverso le sentenze pronunziate dai giudici di pace».

Art. 7.

(Sede della pretura e ambito)

1. All'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La giurisdizione del pretore si esercita su una circoscrizione che comprende comuni

con una popolazione complessiva compresa fra gli 80.000 e i 100.000 abitanti secondo la tabella allegata e predisposta in sede di rifacimento della geografia giudiziaria. Ad ogni pretura sono addetti uno o più pretori per gli affari civili ed uno o più pretori per gli affari penali».

Art. 8.

(Competenza del tribunale)

1. Al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura civile, le parole: «per la querela di falso,» sono soppresse.

Art. 9.

(Giurisdizione del tribunale)

1. All'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La giurisdizione del tribunale si esercita nell'ambito di circoscrizioni corrispondenti alle province. Nel caso che la provincia superi un milione di abitanti verrà istituito un tribunale per ogni ulteriore milione o frazione superiore a 50.000 abitanti. Si farà riferimento alla tavola che sarà predisposta nel rifacimento della geografia giudiziaria».

Art. 10.

(Composizione dell'organo giudicante nei tribunali)

1. All'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, i commi secondo e quarto sono abrogati.

Art. 11.

(Esecuzione forzata)

1. L'articolo 16 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Esecuzione forzata)*. - Il pretore è competente per la esecuzione per consegna e rilascio, per la espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare e per la esecuzione degli obblighi di fare e di non fare».

Art. 12.

(Cause relative alla esecuzione forzata)

1. L'articolo 17 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Cause relative alla esecuzione forzata)*. - Il pretore è competente per le cause di opposizione al precetto, alla esecuzione forzata, ai singoli atti esecutivi nonché per le cause concernenti la distribuzione del ricavato».

Art. 13.

(Eccezione di compensazione)

1. L'articolo 35 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - *(Eccezione di compensazione)*. - Quando è opposto in compensazione un credito, che è contestato ed eccede la competenza del valore del giudice adito, questi se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile decide su di essa senza rimettere le parti ad altro Giudice».

Art. 14.

(Incompetenza)

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - *(Incompetenza)*. - La incompetenza per territorio è eccepita sotto pena di decadenza nella comparsa di risposta e si ha per non proposta se non viene indicato il giudice competente.

La incompetenza per valore, per materia e per territorio, può essere eccepita dalla parte prima della chiusura della fase di introduzione del processo.

L'attore può aderire alla indicazione del giudice fatta dal convenuto ed in tal caso la competenza rimane ferma se il processo viene riassunto nel termine fissato dall'ordinanza del giudice».

Art. 15.

(Litispendenza)

1. Il primo comma dell'articolo 39 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La domanda di litispendenza è improcedibile di pieno diritto se essa è identica ad altra anteriormente proposta in un procedimento pendente tra le stesse parti avanti lo stesso o un diverso giudice, anche se cancellata dal ruolo, interrotta o sospesa. In tal caso il giudice successivamente adito dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo».

Art. 16.

(Eccezione di compensazione)

1. Il secondo comma dell'articolo 39 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nel caso di continenza di cause se il giudice preventivamente adito è competente an-

che per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate con ordinanza».

Art. 17.

(Connessione)

1. Il primo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.»

Art. 18.

(Regolamento facoltativo di competenza)

1. L'articolo 43 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 19.

(Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza)

1. All'articolo 44 del codice di procedura civile, le parole: «salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'articolo 28» sono soppresse.

Art. 20.

(Conflitto di competenza)

1. L'articolo 45 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 21.

(Procedimento del regolamento di competenza)

1. L'articolo 47 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 22.

(Sentenza di regolamento di competenza)

1. All'articolo 49 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente:

«La determinazione della competenza fatta dalla sentenza della Corte di cassazione resta ferma anche quando la stessa causa fosse proposta tra le stesse parti in un nuovo processo dopo la estinzione di quello in cui fu pronunciata la decisione della Corte».

Art. 23.

(Astensione del giudice)

1. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis). Se egli prima che sia pronunciata la sentenza nell'esercizio delle funzioni, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto di causa».

Art. 24.

(Giudice competente)

1. L'articolo 53 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - *(Giudice competente)*. - Sulla ricusazione del giudice di pace decide il pretore, su quella di un pretore o di un vice-pretore onorario decide il tribunale, su quella del giudice o del collegio giudicante di tribunale decide la corte d'appello, su quella di un giudice o dello stesso collegio decide una sezione diversa della stessa corte. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. Non è ammessa la ricusezione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udite le parti ed il giudice ricusato e assunte quando occorre le prove offerte».

Art. 25.

*(Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese)*

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, deve condannare una parte al rimborso delle spese anche non ripetibili, da essa inutilmente cagionate all'altra, anche a motivo di produzioni o deduzioni di prove tardive, anche se la loro esistenza o conclusione sia stata scoperta in ritardo».

Art. 26.

(Intervento volontario)

1. All'articolo 105 del codice di procedura civile, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Non è ammesso l'intervento adesivo, dopo la chiusura della fase introduttiva del processo».

Art. 27.

(Redazione del processo verbale)

1. L'articolo 130 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 130. - *(Redazione del processo verbale)*. - Il processo di udienza è redatto sotto la direzione del giudice che lo certifica con la sua sottoscrizione. Di esso non si dà lettura, salvo espressa richiesta di parte».

Art. 28.

(Notificazioni)

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«o a mezzo di servizio postale, senza limitazioni territoriali».

Art. 29.

(Notificazioni nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

1. Il primo comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se non avviene nel modo previsto nell'articolo 138, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario

ricercandolo nella casa di abitazione dell'ufficio o nell'industria o nell'azienda commerciale, cui è addetto».

Art. 30.

(Modalità della notificazione)

1. All'articolo 139 del codice di procedura civile, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«, in busta chiusa, nel caso avvenga in mani di persona diversa dal destinatario».

Art. 31.

(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

1. All'articolo 140 del codice di procedura civile, le parole «affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario,» sono soppresse.

Art. 32.

(Notificazione alle persone giuridiche)

1. All'articolo 145 del codice di procedura civile, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «o al portiere dello stabile, anche se non dipendente».

Art. 33.

(Notificazione a militari in attività di servizio)

1. All'articolo 146 del codice di procedura civile, le parole: «si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene», sono sostituite dalle seguenti: «si consegna una copia al comandante del corpo al quale il militare appartiene».

Art. 34

(Norme transitorie)

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - 1. I processi pendenti, divenuti di competenza di altro giudice, per effetto della nuova disciplina, dovranno essere riassunti avanti a questi nel termine perentorio fissato dal giudice davanti a cui attualmente pendono. Continueranno invece ad essere trattati, istruiti e decisi dal giudice davanti a cui pendono se questi abbia escusso mezzi di prova o tali processi si trovano in fase di conclusione e decisione.

2. I processi non riassunti tempestivamente si estinguono».

TITOLO II

DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
AVANTI IL TRIBUNALE

CAPO I

DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE
DELLE PARTI

Art. 35.

(Contenuto della citazione)

1. All'articolo 163 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «a comparire a udienza fissa» sono soppresse;
- b) il secondo comma è abrogato;
- c) al terzo comma, il numero 7 è sostituito dal seguente:

«7) l'invito a comunicare una sua memoria di risposta entro trenta giorni dalla noti-

fica della citazione ed a depositare nella cancelleria del tribunale la stessa ed i documenti allegati nei successivi venti giorni, sotto pena di dichiarazione di contumacia»;

d) al terzo comma dopo il numero 7 è aggiunto il seguente:

«*7-bis*) l'avvertimento che le parti possono replicare ed integrare le proprie deduzioni negli ulteriori termini di cui all'articolo 169».

Art. 36.

(Abrogazione dell'articolo 163-bis)

1. L'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 37.

(Nullità della citazione)

1. All'articolo 164 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 163 ovvero manca l'avvertimento di cui al n. *7-bis* del medesimo articolo».

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La comunicazione della comparsa di risposta dal convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia il giudice fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione ed al convenuto per reintegrare le proprie domande. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti, quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione».

c) i commi quarto, quinto e sesto, sono abrogati.

Art. 38.

(Costituzione dell'attore)

1. All'articolo 165 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'attore deve richiedere unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, la designazione del giudice istruttore, adempiendo agli oneri economici disposti. Ove l'attore non si costituisca nei termini, la domanda si reputa abbandonata ed il processo si estingue. Il convenuto può proseguire la causa limitatamente alla condanna alle spese».

Art. 39.

(Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio)

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 166. - *(Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio)*.

All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze».

Art. 40.

(Comunicazioni della risposta del convenuto, dei documenti e loro deposito)

1. L'articolo 168 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 168. - *(Comunicazioni della risposta del convenuto, dei documenti e loro deposito)*. - Il convenuto deve comunicare all'attore, anche a mezzo di mezzi meccanici per la trasmissione dei documenti a distanza, la comparsa di risposta e copia dei documenti che intende produrre entro il termine di trenta giorni dalla notifica della citazione e deve depositarli nella cancelleria del tribunale nei successivi dieci giorni.

Nel caso di mancata comunicazione e deposito della risposta, il convenuto è ritenuto contumace. Nel caso di mancato deposito, la domanda riconvenzionale si intende abbandonata.

I documenti non depositati si reputano non prodotti».

Art. 41.

(Delle memorie difensive e loro comunicazioni)

1. L'articolo 169 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 169. - *(Delle memorie difensive e loro comunicazioni)*. - Nel termine di trenta giorni posteriori alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, l'attore può replicare alla comparsa di risposta con memoria difensiva, e negli ulteriori trenta giorni il convenuto può comunicare una propria memoria di duplice all'attore, rispettivamente anche con i mezzi di trasmissione di documenti a distanza, provvedendo al loro deposito nella cancelleria del tribunale.

Le parti, per un successivo periodo di sessanta giorni, possono liberamente scambiarsi

memorie integrative, contenenti anche precisazioni e correzioni delle domande e delle istanze istruttorie e produrre i nuovi documenti.

Essi provvederanno al loro deposito presso la cancelleria del tribunale, nei dieci giorni successivi.

I documenti non depositati si intendono non prodotti».

CAPO II

DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE, DEI POTERI E DEI PROVVEDIMENTI

Art. 42.

(Designazione del giudice istruttore)

1. L'articolo 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - *(Designazione del giudice istruttore)*. - Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta, senza indugio, al presidente del tribunale il quale, con decreto scritto in calce alla nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore, se non creda di procedere egli stesso. Nei tribunali medesimi, in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. Subito dopo la designazione del giudice istruttore, il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo».

Art. 43.

(Giudice istruttore)

1. Dopo l'articolo 171 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-bis. - *(Immutabilità del giudice istruttore)*. - Il giudice designato è investito

di tutta l'istruzione della causa. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.

Art. 173-ter. - (*Del potere del giudice istruttore*). - Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo. della fase introduttiva egli è competente a pronunciare la estinzione del processo, in caso di mancata costituzione dell'attore, la contumacia del convenuto, a risolvere le contestazioni insorte con lo scambio di memorie e la produzione di documenti ed a disporre le misure cautelari richieste. Nella fase di trattazione e di istruzione del processo, il giudice istruttore dirige il procedimento, concede misure cautelari e dichiara la estinzione del processo nei casi previsti dalla legge».

Art. 44.

(*Forma dei provvedimenti*)

1. L'articolo 174 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 174. - (*Forma dei provvedimenti*). - Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi».

Art. 45.

(Controllo del collegio sulle ordinanze)

1. Il secondo comma dell'articolo 176 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Le ordinanze del giudice istruttore che risolvono questioni relative alla ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio e quelle che dispongono la sospensione, la interruzione o la estinzione del processo, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio».

Art. 46.

(Ordinanze di condanna a pene pecuniarie)

1. L'articolo 177 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 177. - *(Ordinanze di condanna a pene pecuniarie)*. - Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

Le ordinanze di condanna previste dal presente articolo costituiscono titolo esecutivo».

CAPO III

DELLA TRATTAZIONE E DELLA ISTRUZIONE
DELLA CAUSA

Art. 47.

*(Iscrizione della causa nel ruolo delle
udienze di trattazione)*

1. L'articolo 178 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 178.- *(Iscrizione della causa nel ruolo delle udienze di trattazione)*. – Dopo che la fase introduttiva del procedimento è conclusa ed è scaduto il complessivo termine di 150 giorni dalla notifica della citazione, ciascuna delle parti può richiedere al giudice istruttore la fissazione della prima udienza di trattazione, con apposita domanda. L'istante deve provvedere anche al deposito delle spese e del fascicolo contenente gli atti e documenti di sua provenienza, nel termine di trenta giorni. In difetto della richiesta e degli adempimenti sopra descritti, la domanda si reputa abbandonata».

Art. 48.

*(Designazione della prima udienza
di trattazione)*

1. L'articolo 179 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 179. - *(Designazione della prima udienza di trattazione)*. – Il giudice istruttore fissa con decreto la prima udienza di trattazione. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti. Tra la comunicazione del decreto e la prima udienza di trattazione deve intercorrere un intervallo di trenta giorni liberi, sotto pena di nullità del provvedimento».

Art. 49.

(Forma della trattazione)

1. L'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 180. - *(Forma della trattazione)*. - La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale, salvo che il giudice non autorizzi note scritte. Della trattazione della causa si redige processo verbale nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti ed i provvedimenti pronunciati in udienza».

Art. 50.

(Mancata comparizione delle parti)

1. All'articolo 181 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il processo si estingue».

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 51.

(Prima udienza di trattazione)

1. Il quarto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 52.

(Ammissione dei mezzi di prova)

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 184. - *(Ammissione dei mezzi di prova)*. - Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice istruttore, se ritiene che essi siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti. Le parti possono

avanzare contro il provvedimento il reclamo al collegio, di cui all'articolo 178».

Art. 53.

(Deduzione di mezzi di prova e produzione di documenti la cui esistenza e conclusione sia stata scoperta in ritardo)

1. L'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 184-*bis*. - *(Rimessione in termini)*. – Il giudice istruttore può, su richiesta delle parti, autorizzare la produzione di documenti e concedere un termine perentorio per la articolazione di prova diretta e contraria, se la loro esistenza e conclusione è stata scoperta dopo la chiusura della fase introduttiva e quindi provvedere alla ammissione o meno. A carico della parte istante la decisione di merito porrà tuttavia l'onere delle spese e degli onorari di difesa, anche irripetibili che la controparte ha inutilmente sopportato ai sensi dell'articolo 92».

Art. 54.

(Ordinanza successiva alla chiusura della istruzione)

1. L'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 55.

(Provvedimenti del giudice istruttore)

1. All'articolo 187 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, senza bisogno di mezzi di prova, dichiara chiusa

la trattazione ed invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale»;

b) il quarto e il quinto comma sono abrogati.

Art. 56.

(Attività istruttoria del giudice)

1. All'articolo 188 del codice di procedura civile le parole: «rimette le parti al collegio», sono sostituite dalle seguenti: «la dichiara chiusa ed invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale».

Art. 57.

(Chiusura della istruzione probatoria)

1. L'articolo 189 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 189. - *(Rimessione al collegio)*. - Il giudice istruttore, quando invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale, le invita a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi».

Art. 58.

(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico)

1. L'articolo 190-bis del codice di procedura civile è abrogato.

CAPO IV

DELL'INTERVENTO DI TERZI E
DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

Art. 59.

(Costituzione del terzo interveniente)

1. All'articolo 267 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «presentando in udienza o» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza» sono soppresse.

Art. 60.

(Termine per l'intervento)

1. Il primo comma dell'articolo 268 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'intervento autonomo può aver luogo sino a che non sia chiusa la prima udienza di trattazione della causa. L'intervento adesivo può aver luogo prima della chiusura della fase di introduzione della causa».

Art. 61.

(Chiamata di un terzo in causa)

1. All'articolo 269 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il convenuto, che intenda chiamare un terzo in causa, deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, citare il terzo prima della successiva difesa scritta, e comunque non oltre la chiusura della fase di introduzione della causa»;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni maturate».

Art. 62.

(Chiamata di un terzo per ordine del giudice)

1. All'articolo 270 del codice di procedura civile, primo comma, le parole: «per un'udienza che all'uopo egli fissa» sono soppresse.

Art. 63.

(Costituzione del terzo chiamato)

1. All'articolo 271 del codice di procedura civile, il primo periodo comma è sostituito dal seguente: «Al terzo chiamato si applica l'articolo 267».

Art. 64.

(Riunione di procedimenti relativi a cause connesse)

1. All'articolo 274 del codice di procedura civile, secondo comma, le parole da: «ordina con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «ordina con decreto che le cause siano chiamate davanti allo stesso giudice o alla medesima sezione, per i provvedimenti opportuni».

Art. 65.

(Rapporti fra collegio e giudice istruttore)

1. L'articolo 274-bis del codice di procedura civile è abrogato.

CAPO V

DELLA DISCUSSIONE E DELLA
DECISIONE DELLA CAUSA

Art. 66.

(Iscrizione della causa nel ruolo)

1. L'articolo 275 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 275. - *(Iscrizione della causa nel ruolo delle cause da decidere, nomina del relatore e discussione della causa)*. - Dopo la chiusura della trattazione della causa e la precisazione delle conclusioni, ciascuna parte, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa venga iscritta sul ruolo delle cause da decidere, designando il relatore e fissando l'udienza di discussione. La mancata presentazione della domanda nel termine sopra indicato e l'omessa costituzione del deposito determinano la perenzione della procedura.

Il presidente, ricevuta la istanza, dispone la iscrizione della causa sul ruolo degli affari in deliberazione e designa il relatore. Egli può stabilire procedersi alla deliberazione in camera di consiglio e fissa i termini per la comunicazione ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica tra le parti.

Ove richiesto, dispone che si svolga la discussione orale e fissa una pubblica udienza a tale scopo, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il giudice designato fa la relazione orale della causa, ove sia disposta la discussione orale in pubblica udienza; le parti sono ammesse alla discussione.

La sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e nel caso sia disposta la discussione orale, dalla chiusura della pubblica udienza».

CAPO VI

DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA

Art. 67.

(Esecuzione provvisoria)

1. L'articolo 282 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - *(Esecuzione provvisoria)*. - Su istanza di parte la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo.

L'esecuzione provvisoria deve essere concessa sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni ali-

mentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarle».

CAPO VII

DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA

Art. 68.

(Contumacia dell'attore)

1. L'articolo 290 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 290. - *(Contumacia dell'attore)*. - Ove l'attore non si sia costituito ed il convenuto chiede che la causa prosegua per la condanna alle spese, il giudice istruttore le liquida condannando l'attore al pagamento.

Il giudice istruttore pronuncia la estinzione del processo».

Art. 69.

(Costituzione del contumace)

1. Il primo comma dell'articolo 293 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il convenuto, dichiarato contumace, può costituirsi in ogni momento del procedimento, fino alla chiusura della trattazione».

Art. 70.

(Rimessione in termini)

1. All'articolo 294 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, su richiesta del contumace costituitosi nel corso della fase di trattazione, sempre che le attività difensive non compor-

tino un pregiudizievole ritardo nella definizione della causa quando occorra provvede alla rimessione in termini»;

- b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non impugnabile»;
- c) il quarto comma è abrogato.

CAPO VIII

DELLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 71.

(Sospensione necessaria)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 295 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Contro l'ordinanza di sospensione, è ammesso il reclamo al collegio nei termini e nelle forme previste dall'articolo 178».

Art. 72.

(Reclamo nel collegio)

1. Dopo l'articolo 301 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 301-bis. - *(Reclamo nel collegio)*. - Contro il provvedimento di interruzione è ammesso il reclamo al collegio nelle forme e nei termini dell'articolo 178».

Art. 73.

(Rinuncia agli atti del giudizio)

1. Il primo comma dell'articolo 306 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il processo si estingue per la cessazione della materia del contendere, rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo,

e per la rinuncia agli atti del giudizio quando è accettata dalle parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione».

Art. 74.

(Estinzione del processo per inattività delle parti)

1. L'articolo 307 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - *(Estinzione del processo per inattività delle parti)*. - Il processo si estingue quando l'attore non si sia costituito o nessuna delle parti abbia richiesto l'iscrizione della causa nel prescritto termine perentorio nel ruolo della udienza di trattazione o nessuna di esse sia comparsa alla prima udienza di trattazione o nessuna delle parti abbia chiesto l'iscrizione nel ruolo degli affari da decidere.

Il processo si estingue altresì se non sono stati assolti gli oneri di deposito previsti dall'ordinamento.

L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore e con sentenza dal collegio, se viene eccepita davanti a questo o se esso respinge il reclamo proposto dalla parte.

Contro la sentenza è ammesso solo il ricorso alla Corte di cassazione».

Art. 75.

(Mancata comparizione all'udienza)

1. L'articolo 309 del codice di procedura civile è abrogato.

TITOLO III
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL
PRETORE E AL GIUDICE DI PACE

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 76.

(Poteri istruttori del giudice)

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - *(Poteri istruttori del giudice)*.
- Il giudice può rinviare, alla prima udienza di comparizione, la causa ad altra udienza per procedere agli incombeni previsti dall'articolo 183. Nella udienza di comparizione, verifica la regolarità della costituzione delle parti, dichiara la contumacia e la estinzione del processo, le invita a completare se del caso le loro difese, a completare le conclusioni, a richiedere i mezzi di prova ed a produrre i documenti ulteriori, di cui fossero in possesso.

Il giudice può disporre la prova anche d'ufficio, formulando i capitoli quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

Art. 77.

(Forma e contenuto della domanda)

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313-bis. - *(Forma e contenuto della domanda)*. - Davanti al pretore ed al giudice di pace, la domanda si propone a comparire ad udienza fissa. Se il giudice non tiene udienza nel giorno indicato, la comparizione

è rimandata a quella successiva in cui tiene udienza.

Tra il giorno della notificazione e quello della comparizione debbono intercorrere almeno quindici giorni liberi, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito, almeno trenta giorni liberi se il luogo di notificazione si trova in Italia, sessanta giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione, il giudice, su istanza dell'attore, con decreto motivato in calce all'originale ed alle copie della citazione, può abbreviare i termini fino alla metà.

Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato, il convenuto può anticipare l'udienza con rispetto del termine minimo, notificando contro-citazione».

Art. 78.

(Costituzione delle parti)

1. Dopo l'articolo 313 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 313-bis. - *(Costituzione delle parti)*.
- L'attore si costituisce depositando in cancelleria la citazione con la relazione di notifica, la procura e presentando i documenti allegati, nonché domandando la iscrizione della causa a ruolo nel termine di giorni dieci dalla notifica.

Il convenuto si costituisce sino al giorno prima dell'udienza di prima comparizione, depositando comparsa di risposta e il fascicolo contenente i documenti che intende produrre e chiedendo la iscrizione della causa a ruolo, ove non si sia costituito l'attore. In questo caso l'attore può costituirsi anche successivamente.

Nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, il processo si estingue».

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO
DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Art. 79.

(Forma della domanda)

1. Il primo comma dell'articolo 316 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 80.

(Contenuto della domanda)

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 81.

(Costituzione delle parti)

1. Il secondo comma dell'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il convenuto può anche oralmente spiegare le proprie ragioni, indicare i mezzi di prova, e produrre i documenti dandone atto a verbale».

TITOLO IV
DELLE IMPUGNAZIONI

CAPO I

DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 82.

*(Decorrenza dei termini contro gli eredi
della parte defunta)*

1. Al primo comma dell'articolo 328 del codice di procedura civile le parole: «il termine stesso è interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «il termine è sospeso».

Art. 83.

(Integrazione del contraddittorio)

1. L'articolo 331 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 331. - *(Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e scindibili dipendenti)*. - Se la sentenza pronunciata nei confronti di più parti in cause inscindibili o scindibili dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, l'appellante e l'appellato devono procedere di diritto alla integrazione del contraddittorio nella fase introduttiva del processo.

La impugnazione è sospesa di diritto se nessuna delle parti provvede alla integrazione nel termine suindicato».

Art. 84.

(Notificazione della impugnazione relativa a cause scindibili)

1. L'articolo 332 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 332. - *(Notificazione della impugnazione relativa a cause scindibili)*. - Ciascuna

delle parti nel termine assegnato per il primo atto difensivo di sua provenienza, può procedere alla impugnazione nei confronti di quelle parti in relazione alle quali la impugnazione non sia preclusa o esclusa.

Se la notificazione non avviene nel termine, non può successivamente procedersi alla notifica della impugnazione alle predette parti».

Art. 85.

(Sospensione dell'esecuzione e dei processi)

1. L'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337. - *(Sospensione dell'esecuzione e dei processi)*. - L'esecuzione delle sentenze delle quali non è ordinata la esecuzione provvisoria, rimane sospesa se è proposto appello; l'esecuzione non è sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salvo le disposizioni degli articoli 373, 401 e 407.

La trattazione e l'istruzione del processo pendente avanti al giudice dal quale è stata pronunciata l'ordinanza che tiene dietro alla decisione impugnata, è sospesa sino alla definizione del gravame, fatti salvi gli atti urgenti».

CAPO II

DELL'APPELLO DAVANTI ALLE CORTI ED AI TRIBUNALI

Art. 86.

(Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive)

1. All'articolo 340 del codice di procedura civile, primo comma, le parole: «e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279» sono soppresse.

Art. 87.

(Forma dell'appello)

1. Il secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 88.

(Modo e termine dell'appello incidentale)

1. L'articolo 343 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 343. - *(Modo e termine dell'appello incidentale)* - L'appello incidentale si propone a pena di decadenza con la comparsa di risposta e, nel caso che l'interesse a proporla sorga dalla impugnazione di parti diverse dall'appellante principale, si propone nel termine fissato per la prima difesa».

Art. 89.

(Forme e termini per la costituzione in appello)

1. L'articolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 347. - *(Forme e termini per la costituzione in appello)*. - L'appellante si costituisce con la iscrizione della causa a ruolo, il deposito dell'atto di appello, della sentenza e del fascicolo di primo grado, nonché con istanza rivolta al presidente perché proceda alla designazione della sezione, del collegio, del relatore e fissi la udienza, sotto pena di inammissibilità.

L'appellato può costituirsi con deposito in cancelleria della comparsa e dei documenti entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissatogli dall'appellante per lo scambio della comparsa di risposta».

Art. 90.

(Improcedibilità dell'appello)

1. Il secondo comma dell'articolo 348 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 91.

(Fissazione dell'udienza)

1. Dopo l'articolo 347 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 347-bis. - *(Fissazione dell'udienza)*.

– Al momento di chiusura della fase introduttiva, di libero scambio, le parti presentano un foglio di conclusioni e richiedono la fissazione dell'udienza.

Il presidente, ricevuta la richiesta di cui al primo comma, designa la sezione, il collegio ed il giudice relatore e fissa l'udienza di spedizione a decisione, da tenersi entro novanta giorni».

Art. 92.

(Decisione)

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 352. - *(Decisione)*. – Esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351, le parti possono chiedere che la causa sia assegnata a decisione.

Il presidente della corte, su richiesta di una delle parti, se ne ravvisa l'opportunità, può disporre che la causa sia discussa oralmente.

La discussione in pubblica udienza e negli altri casi davanti alla camera di consiglio è preceduta dalla relazione della causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro i novanta giorni successivi».

Art. 93.

(Querela di falso)

1. L'articolo 355 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 94.

(Ammissione e assunzione delle prove)

1. L'articolo 356 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 356. - *(Ammissione e assunzione delle prove)*. - Il collegio se ordina la ammissione di prove o di altri incumbenti istruttori, designa il giudice delegato all'assunzione.

Si applicano le norme relative alla istruzione probatoria di primo grado».

Art. 95.

(Svolgimento del processo)

1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 359-bis. - *(Svolgimento del processo avanti i pretori)*- - Per gli appelli al pretore contro le sentenze del giudice di pace, si applicano le norme relative allo svolgimento del processo avanti i pretori».

CAPO III

DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Art. 96.

(Disciplina dei ricorsi)

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 363-bis. - *(Disciplina dei ricorsi, a sensi dell'articolo 111 della Costituzione)* -

I provvedimenti diversi dalle sentenze in grado d'appello o in unico grado non possono essere impugnati con ricorso a sensi dell'articolo 111 della Costituzione per motivazione insufficiente o contraddittoria».

Art. 97.

(Sospensione del processo di merito)

1. L'articolo 367 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 98.

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. All'articolo 375 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La corte sempre con decisione in camera di consiglio, può anche rigettare il ricorso principale e quello incidentale, se siano manifestamente infondati».

Art. 99.

(Riunione dei processi)

1. Dopo l'articolo 377 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 377-bis. - *(Riunione dei processi)* - Il primo presidente, su richiesta delle parti o del pubblico ministero o d'ufficio, può ordinare la riunione dei procedimenti che presentano identità di questioni per essere decisi in modo omogeneo».

TITOLO V

NORME PER LE CONTROVERSIE IN
MATERIA DI LAVORO

Art. 100.

(Pronunzia della sentenza)

1. All'articolo 429 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal lavoratore, condannando al pagamento della somma relativa».

TITOLO VI

DELLA ESPROPRIAZIONE FORZATA
IN GENERALE

CAPO I

DEI MODI E DELLE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE
FORZATA IN GENERALE

Art. 101.

(Giudice dell'esecuzione)

1. L'articolo 484 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 484 - *(Giudice dell'esecuzione)* - La espropriazione è diretta da un giudice.

Nelle preture alle quali sono addetti più magistrati, la nomina del giudice preposto a dirigere l'esecuzione è fatta dal pretore dirigente alla presentazione del fascicolo da parte del cancelliere nei giorni successivi alla sua formazione».

Art. 102.

(Termine per l'intervento di terzi)

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 484-bis. - *(Termine per l'intervento di terzi e fissazione della udienza di verifica degli interventi)*. - Il giudice dell'esecuzione, dopo aver acquisito il fascicolo ai sensi del precedente articolo 484, emette un decreto con cui stabilisce il termine entro il quale i terzi possono eventualmente intervenire nel processo esecutivo ed una udienza successiva in cui procederà all'esame delle domande pervenute.

Il cancelliere cura la notifica del decreto al creditore procedente ed al debitore esecutato e la sua pubblicazione sul bollettino dei protesti e delle esecuzioni curato dalla Camera di commercio ed in altri fogli commerciali o in giornali scelti dal giudice ove lo stesso lo disponga».

Art. 103.

(Fascicolo dell'esecuzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 488 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice dell'esecuzione può autorizzare il creditore a depositare in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice».

Art. 104.

(Pubblicità degli avvisi)

1. L'articolo 490 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 490. - *(Pubblicità degli avvisi)*. - Quando la legge dispone che di un atto ese-

cutivo sia data pubblica notizia, il pretore dispone che oltre alla sua affissione per tre giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario, davanti al quale si procede, la natura ed il suo contenuto siano divulgati nei fogli commerciali del segmento di mercato al quale appartiene il bene da espropriare e nel caso di immobile sul foglio annunci legali della provincia e in determinati giornali per una o più volte».

CAPO II

DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI

Art. 105.

(Intervento)

1. Il secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso, i documenti ed i mezzi di prova, la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza nel comune dove ha sede il giudice dell'esecuzione».

Art. 106.

(Decisioni del giudice)

1. Dopo l'articolo 499 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 499-bis. - *(Attività e decisione del giudice sulle domande di intervento)*. - Il giudice dell'esecuzione nell'udienza di cui all'articolo 485 o in altra successiva, alla quale ritenesse di rinviare o proseguire l'esame dei crediti, sente le parti, i creditori intervenuti, esamina i documenti, assume anche a sommarie informazioni le prove indi-

categli, ammette o rigetta le domande di intervento.

Art. 499-ter. - (*Opposizione contro i provvedimenti del giudice sugli interventi*). - Contro il provvedimento che ammette od esclude le domande dei creditori intervenuti, può essere avanzata opposizione mediante ricorso al medesimo giudice d'esecuzione dai contro-interessati entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito del provvedimento opposto.

Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto la udienza di comparizione degli opposenti e delle altre parti per la trattazione dell'opposizione e dispone la notifica del ricorso e del decreto a cura del cancelliere.

Art. 499-quater. - (*Attività del giudice sulle opposizioni*). - All'udienza fissata ai sensi dell'articolo che precede, il giudice, sull'accordo delle parti, provvede all'ammissione o alla esclusione del credito modificando lo stato passivo. In caso contrario provvede all'istruttoria della causa, alla eventuale revoca o sospensione dell'ammissione disposta e decide la controversia.

Il provvedimento di ammissione del credito e la decisione sull'opposizione hanno effetti di titolo esecutivo endoprocessuale».

Art. 107.

(*Effetti degli interventi*)

1. L'articolo 500 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 500. - (*Effetti degli interventi*). - Gli interventi proposti tempestivamente, danno diritto di partecipare alla espropriazione forzata e di provocare atti espropriativi dopo la loro ammissione da parte del giudice.

Essi danno anche diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, con anteriorità rispetto ai creditori chirografari, intervenuti tardivamente.

Gli interventi proposti tardivamente, anche se ammessi, danno diritto solo a partecipare alla distribuzione del ricavato, osservate le cause legittime di prelazione.

CAPO III

DELLA VENDITA E DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 108.

(Assegnazione)

1. Il secondo comma dell'articolo 505 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se vi sono altri creditori che sono stati ammessi dal giudice, ciascuno di essi individualmente, tutti o alcuni tra loro in via congiunta, possono chiedere l'assegnazione del bene offrendo idonee garanzie di liquidare gli altri creditori».

Art. 109.

(Valore minimo per l'assegnazione)

1. All'articolo 506 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Se sono andati deserti precedenti esperimenti di vendita, il giudice decide i prezzi base dell'assegnazione tenendo conto di quelli anteriori ai quali sono mancati gli offerenti e decide sulla domanda».

CAPO IV

DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA

Art. 110.

(Risoluzione delle controversie)

1. L'articolo 512 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 512. - *(Risoluzione delle controversie)*. - Se in sede di distribuzione sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice della esecuzione provvede all'istruzione della causa e decide sulla stessa.

Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, procede alla distribuzione della parte della somma non controversa».

CAPO V

DELLA MORATORIA E DEI CONCORDATI

Art. 111.

(Della moratoria e dei suoi effetti)

1. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 512-bis - *(Della moratoria)* - Il debitore anche prima dell'inizio dell'esecuzione, può chiedere al pretore competente per territorio della propria residenza, di ammetterlo al beneficio di una moratoria non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile, per il pagamento dei propri debiti, quando dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà e di fare comprovato affidamento sull'incasso di somme sufficienti ad estinguere le obbligazioni.

La domanda deve indicare la durata della moratoria richiesta, le garanzie offerte, una descrizione analitica della situazione patrimoniale con specificazione delle poste attive e di quelle passive, indicare la prova dell'entità e degli incassi di somme ed ogni altro elemento utile ad identificarle in ordine alla loro idoneità ad estinguere le obbligazioni.

Il pretore decide se prendere o meno in considerazione la proposta in base agli elementi desumibili dalla domanda ed ai documenti dopo aver assunto sommarie informazioni; in caso affermativo, concede una dilazione non superiore a tre mesi, in attesa del voto dei creditori sulla domanda. Egli nomina altresì un commissario che vigili sulla condotta del debitore durante la moratoria provvisoria, depositi una sommaria relazione sugli accertamenti compiuti, interPELLI i creditori e raccolga le loro manifestazioni di voto, in una seduta congiunta o anche per corrispondenza raccomandata.

La domanda si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori sia numericamente che per entità di crediti. Il pretore, se la domanda è approvata e la ritiene meritevole di accoglimento, concede la richiesta moratoria, ne determina la durata, nomina il commissario giudiziale per la residua durata ed il comitato dei creditori.

Art. 512-ter - (Effetti della moratoria) -
Durante la moratoria non si può iniziare né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. Il corso di tutte le prescrizioni o perenzioni rimane sospeso.

Il commissario adempie agli incarichi conferitigli dal giudice, procede all'inventario dell'attivo e del passivo, sorveglia sulla condotta del debitore, ed in particolare sull'andamento del suo patrimonio e sulla permanenza delle garanzie.

Riferisce dei propri accertamenti periodicamente alla delegazione dei creditori ed al giudice.

Nel caso di fatti che lo giustifichino, propone al giudice la revoca della moratoria.

Art. 512-quater. - (Del concordato ordinario) - L'esecutato, nel caso in cui i suoi debiti superino le attività, può domandare al giudice dell'esecuzione di essere ammesso al beneficio del concordato.

La domanda deve contenere la situazione patrimoniale con un dettagliato elenco delle attività e delle passività, il loro importo, il grado di prelazione, la natura dei cespiti attivi, la indicazione del loro valore anche sulla base di stime di esperti, e deve esprimere l'offerta ai creditori di una somma complessiva, sufficiente al pagamento dei creditori privilegiati al 100 per cento e di quelli chirografari in una percentuale concordataria precisata.

Deve inoltre indicare l'offerta di garanzia ed i termini dei pagamenti.

La domanda deve essere presentata al giudice dell'esecuzione che, sulla base della documentazione allegata, decide se prenderla in considerazione o meno.

Nel caso che egli decida di prenderla in considerazione, concede una moratoria provvisoria non superiore a mesi tre, in attesa del voto dei creditori, nomina un commissario e dà disposizioni allo stesso perché vengano interpellati i creditori e dispone la loro votazione, fissando a tale uopo una riunione avanti a se stesso o, in alternativa, avanti il commissario giudiziale.

Art. 512-quinquies. - (Della approvazione e dell'omologa del concordato) - Il commissario deve depositare una relazione sullo stato patrimoniale del debitore e sulle garanzie offerte, con congruo anticipo rispetto all'adunanza dei creditori.

All'adunanza dei creditori il debitore deve intervenire per dare i chiarimenti che gli venissero richiesti. Il giudice dell'esecuzione o il commissario, delegato allo scopo, sottopone il concordato all'approvazione dei creditori. Le adesioni possono pervenire anche per posta se recano il timbro di partenza

compreso nei dieci giorni successivi all'adunanza.

Il concordato si ritiene accettato quanto vi ha aderito la maggioranza dei creditori rappresentanti almeno i due terzi dell'importo complessivo dei creditori. I creditori privilegiati e quelli garantiti da ipoteca o da pegno non sono compresi nel computo né per la persona né per i loro crediti. Successivamente alla scadenza del termine fissato per far pervenire per iscritto il voto, il giudice d'esecuzione pronuncia la omologa del concordato sempre che sia sufficientemente garantita la sua esecuzione che comporti l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati.

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori e produce l'estinzione dei pignoramenti dei beni.

Il debitore è tenuto a depositare presso una banca designata dal giudice d'esecuzione le somme occorrenti a soddisfare i riparti relativi ai crediti contestati, sino a causa finita.

Art. 512-sexies - (Del concordato con cessione dei beni su offerta dell'esecutato o su domanda dei creditori) - L'esecutato, sempre nel caso di insufficienza dell'attivo, può offrire ai creditori i propri beni contro la rinuncia da parte loro alla quota dei crediti non coperta dal ricavato della liquidazione.

La domanda deve essere rivolta al giudice d'esecuzione, deve contenere un dettagliato elenco delle attività e del loro valore, anche con l'allegazione di stime di esperti, l'importo ed il grado di prelazione delle passività.

Il giudice, se decide di prendere in considerazione la domanda, dispone una moratoria di durata non superiore a tre mesi, per una sola volta, nomina un commissario perché provveda a redigere l'inventario dei beni, all'accertamento del loro valore anche a mezzo di esperti da lui nominati e predisponga un rapporto sulla convenienza della proposta e promuova e curi la convocazione dei creditori e lo assista nell'espletamento dei succes-

sivi incombenti. Nel caso che la proposta sia approvata dalla maggioranza dei creditori rappresentanti i due terzi dell'importo complessivo, il giudice dell'esecuzione nomina uno o più liquidatori ed il comitato dei creditori.

Sempre nel caso di insufficienza dell'attivo, in assenza di una offerta di concordato con cessione dei beni da parte del debitore, uno o più creditori, in cordata tra loro, anche a nome e per conto di società all'uopo costituite, possono proporre di rilevare le attività del debitore con l'offerta di estinguere al cento per cento i debiti privilegiati ed in misura percentuale i creditori chirografari e con la promessa impegnativa di assicurare la liberazione del debitore, in caso di omologa.

La domanda deve essere corredata dalla descrizione della situazione patrimoniale del proponente.

Il giudice dell'esecuzione sente il debitore, dispone una moratoria non superiore a tre mesi, con lo scopo di conservare i beni oggetto della domanda di rilievo, nell'attesa delle deliberazioni, nomina un commissario per gli accertamenti di cui al precedente terzo comma.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 512-*quinquies*.

Art. 512-septies - (Della revocabilità dei provvedimenti) - Il debitore ed il creditore concorrenti, se contestano l'adeguatezza dei provvedimenti del giudice per raggiungere lo scopo del miglior realizzo finalizzato al maggior soddisfo dei creditori, senza una distruzione evitabile di beni e valori, possono in ogni momento, prima dell'esecuzione dell'atto, chiederne al giudice la revoca e la modifica. Le ordinanze che dispongono su tali istanze, non sono autonomamente reclamabili ed impugnabili.

Art. 512-octies - (Della reclamabilità anche nel merito dei provvedimenti del giudice) - I provvedimenti del giudice di esecuzione che danno disposizioni sulla formazione dello stato passivo della espropriazione, sulla

vendita, sull'assegnazione, sulla omologa della moratoria, sui concordati, sul progetto di distribuzione sono reclamabili anche nel merito avanti il tribunale che pronuncia in camera di consiglio, sentiti i procuratori delle parti, con provvedimento non ricorribile per Cassazione».

TITOLO VII

DELLA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

CAPO I

DEL PIGNORAMENTO

Art. 112.

(Indagini patrimoniali)

1. Dopo l'articolo 513 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 513-bis - *(Indagini patrimoniali)* - Se la ricerca di cui all'articolo che precede ha esito negativo, il giudice d'esecuzione, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a svolgere le opportune indagini dove il debitore ha il domicilio, la residenza, o si ha ragione di ritenere che possieda beni, autorizzandolo, se necessario, a richiedere informazioni agli istituti di credito, agli organi dello Stato, alle società che esercitano anche attività di gestione, di intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria. L'ufficiale giudiziario procede nel termine di giorni centoventi e redige processo verbale delle attività svolte, della documentazione ricevuta e l'elenco dei beni, depositandolo in cancelleria.

Il debitore può indicare all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre a pignoramento ed i luoghi dove si trovano, con dichiarazione da depositare in cancelleria.

Se le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario non rispondono al vero o sono incomplete, sia che provengano dal debitore che da terzi, si applica la pena pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

Presso la cancelleria della pretura è istituito un registro pubblico dei debitori assoggettati all'indagine sopra descritta. Nel bollettino dei protesti e delle esecuzioni curati dalle Camere di commercio deve essere inserito il nominativo dei debitori oggetto di esecuzione e di quelli nei cui confronti sia stato levato verbale di pignoramento negativo».

Art. 113.

(Cose mobili assolutamente impignorabili)

1. I numeri 2 e 3 dell'articolo 514 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i mobili non di pregio che arredano la residenza del debitore, gli elettrodomestici;

3. i commestibili, i combustibili e le somme occorrenti al mantenimento della famiglia del debitore, per una durata di mesi tre».

CAPO II

DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI

Art. 114.

(Condizione e tempo dell'intervento)

1. L'articolo 525 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 525. - *(Condizione e tempo dell'intervento)*. - Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito liquido, anche se sottoposto a termine o condizione.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti, l'intervento deve avvenire non oltre l'udienza fissata dal giudice per l'esame e la ammissione dei crediti».

Art. 115.

(Facoltà dei creditori intervenuti)

1. L'articolo 526 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 526. - *(Facoltà dei creditori intervenuti)*. - I creditori intervenuti ed ammessi, partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e possono provocarne i singoli atti».

CAPO III

DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA

Art. 116.

(Istanza di assegnazione o di vendita)

1. Il primo comma dell'articolo 529 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti ed ammessi, può chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni».

Art. 117.

(Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita)

1. Il quarto comma dell'articolo 530 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se vi sono opposizioni il pretore le decide con ordinanza e dispone l'assegnazione o la vendita».

Art. 118.

(Vendita a mezzo di intermediario)

1. Il primo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando lo ritiene opportuno, il pretore può autorizzare l'ufficiale giudiziario ad incaricare un intermediario per la ricerca di persone interessate all'acquisto delle cose pignorate ed a fargli pervenire offerte d'acquisto. Egli può anche disporre che le cose pignorate siano affidate ad un commissario affinché proceda alla vendita».

Art. 119.

(Nuovo incanto)

1. All'articolo 538 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione, per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535, secondo comma, il pretore su richiesta di uno dei creditori ammessi, ordina un nuovo incanto fissando il nuovo prezzo base per l'asta».

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Dopo che sia andato deserto il nuovo incanto, il creditore pignorante e quelli intervenuti ed ammessi, possono chiedere l'assegnazione del bene al prezzo stabilito per l'incanto deserto che immediatamente precede.

La procedura prosegue ulteriormente attraverso nuovi incanti o l'assegnazione a prezzi ribassati, se sono state inoltrate domande finalizzate a tali incumbenti».

TITOLO VIII
DELLA ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE

CAPO I
DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI

Art. 120.

(Condizioni e tempo dell'intervento)

1. Il secondo comma dell'articolo 563 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 121.

(Facoltà dei creditori intervenuti)

1. L'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 564. - *(Facoltà dei creditori intervenuti)*. - I creditori intervenuti ed ammessi partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti».

Art. 122.

(Intervento tardivo)

1. L'articolo 565 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 565. - *(Intervento tardivo)*. - I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza fissata dal giudice per l'esame e l'ammissione delle domande di intervento, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono soddisfatti i diritti del creditore pignorante o di quelli intervenuti in precedenza ed a norma dell'articolo seguente».

CAPO II

DELLA VENDITA E DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 123.

(Istanza di vendita)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«In mancanza della produzione dei documenti di cui al secondo comma, il giudice di esecuzione incarica della acquisizione degli stessi il perito successivamente designato per la stima dello immobile, di cui all'articolo seguente».

Art. 124.

(Determinazione del valore dell'immobile)

1. L'articolo 568 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 568. - *(Determinazione del valore dell'immobile)*. - Il valore è determinato dal giudice sulla base degli elementi forniti dalla parte e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato».

Art. 125.

(Provvedimenti per l'autorizzazione della vendita)

1. Il quarto comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se vi sono opposizioni, il tribunale le decide con ordinanza e dispone la vendita dell'immobile».

Art. 126.

(Offerte d'acquisto)

1. Al primo comma dell'articolo 571 del codice di procedura civile le parole: «tranne il debitore» sono soppresse.

Art. 127.

(Deliberazione sull'offerta)

1. All'articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo comma è abrogato;
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto».

Art. 128.

(Persone ammesse agli incanti)

1. Al primo comma dell'articolo 579 del codice di procedura civile, le parole: «eccetto il debitore,» sono soppresse.

Art. 129.

(Provvedimento di nuovo incanto e di assegnazione)

1. L'articolo 591 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 591. - *(Provvedimento di nuovo incanto e di assegnazione)*. - All'udienza di cui all'articolo 590, il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, ordina che si proceda a nuovo incanto e stabilisce il prezzo base dello stesso.

Se anche il nuovo incanto va deserto ed è presentata domanda di fissazione di successivi incanti dal creditore precedente o da quelli intervenuti, il giudice ordina nuovi incanti, stabilendo diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità.

Il creditore precedente o quelli intervenuti possono chiedere la assegnazione dell'immobile, successivamente alla diserzione di un incanto, al prezzo base cui l'immobile non abbia trovato offerenti».

CAPO III

DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI

Art. 130.

(Divisione)

1. Il primo comma dell'articolo 601 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se si deve procedere alla divisione l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o sia pronunciata da parte del giudice dell'esecuzione una sentenza di primo grado passata in giudicato o sia comunicata una sentenza di secondo grado che rigetti l'appello avverso la stessa».

TITOLO IX

DELLE OPPOSIZIONI

CAPO I

DELLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE

Art. 131.

(Provvedimento del giudice dell'esecuzione)

1. L'articolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 616. - *(Provvedimento del giudice dell'esecuzione)*. - Il giudice della esecu-

zione provvede alla istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti e decide l'opposizione».

CAPO II

DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI E DEI RECLAMI CONTRO PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE D'ESECUZIONE

Art. 132.

(Forma dell'opposizione)

1. L'articolo 617 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 133.

(Provvedimenti del giudice di esecuzione)

1. All'articolo 618 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«All'udienza dà i provvedimenti che ritiene indilazionabili con ordinanza non impugnabile»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il reclamo contro i provvedimenti indicati dall'articolo 512-*octies*, si propone con ricorso al tribunale nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento. Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con provvedimento non ricorribile per Cassazione».

TITOLO X
DELLA SOSPENSIONE E DELLA
ESTINZIONE DEL PROCESSO

CAPO I
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Art. 134.

*(Sospensione della vendita per turbamento
del mercato)*

1. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 624-bis - *(Sospensione della vendita per turbamento del mercato)* - Il giudice d'esecuzione, con provvedimento motivato, può sospendere la procedura di vendita all'incanto nel caso si verificano condizioni anomale per il regolare svolgersi di una trasparente gara tra offerenti».

Art. 135.

(Sospensione del termine)

1. L'articolo 628 del codice di procedura civile è abrogato.

CAPO II
DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 136.

(Rinuncia)

1. L'articolo 629 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 629. - *(Rinuncia)*. - Il processo si estingue se prima dell'aggiudicazione e della assegnazione il creditore pignorante e quelli intervenuti tempestivamente ed ammessi rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti anche i creditori intervenuti tardivamente, in quanto possibile si applicano le disposizioni dell'articolo 306».

